

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 27 gennaio 1988

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

AVVISO

*Le decisioni della Corte, dal n. 45/1988 al n. 76/1988, saranno pubblicate in una delle prossime edizioni della 1ª Serie speciale.*

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 2. Sentenza 13-19 gennaio 1988.

**Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.**

**Regione Friuli-Venezia Giulia - Ricorso avverso sentenza del pretore di Monfalcone - Intimazione a rendere libera la spiaggia di Grado - Cessazione della materia del contendere.**

(Sentenza 1º aprile 1982, n. 92, pretore di Monfalcone).

(Artt. 4, n. 10, e 5, n. 5, dello st. F.V.G.) . . . . . Pag. 8

N. 3. Sentenza 13-19 gennaio 1988.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Reddito delle persone fisiche (imposta sul) - Irpef - Reddito di impresa - Imprese minori ammesse alla contabilità semplificata - Interessi passivi - Detraibilità - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione.**

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 52, secondo comma, in relazione al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 18).

(Art. 3 Cost.) . . . . . » 10

- N. 4. Sentenza 13-19 gennaio 1988.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.**  
**Regioni a statuto ordinario - Toscana - Cave e torbiere - Concessione alla apertura e coltivazione - Cessazione della materia del contendere.**  
**(Legge reg. Toscana 13 febbraio-19 maggio 1979).**  
**(Artt. 117 e 42, secondo comma, Cost.) . . . . .** Pag. 12
- N. 5. Sentenza 13-19 gennaio 1988.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.**  
**Regioni a statuto ordinario - Emilia-Romagna - Istituzione del servizio di mensa - Cessazione della materia del contendere.**  
**(Legge reg. Emilia-Romagna 28 luglio-5 novembre 1981).**  
**(Artt. 3 e 36 Cost.) . . . . .** » 14
- N. 6. Sentenza 13-19 gennaio 1988.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Sanità pubblica - Medici convenzionati con i soppressi enti mutualistici - Tariffe - Blocco - Interpretazione autentica - Non fondatezza.**  
**(D.-L. 25 gennaio 1985, n. 8, convertito in legge 27 marzo 1985, n. 103, art. 6).**  
**(Artt. 101 e 104, primo comma, Cost.).**
- Sanità pubblica - Medici convenzionati con i soppressi enti mutualistici - Maggiori compensi corrisposti - Irripetibilità - Non fondatezza.**  
**(D.-L. 25 gennaio 1985, n. 8, convertito in legge 27 marzo 1985, n. 103, art. 6).**  
**(Art. 3 Cost.) . . . . .** » 15
- N. 7. Ordinanza 13-19 gennaio 1988.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Privilegio - Crediti per spese di giustizia - Preferenza rispetto ai crediti pignorati - Applicabilità ai crediti per spese relative ad atti conservativi solo se compiuti in sede civile - Manifesta infondatezza.**  
**(Artt. 2748, 2755 e 2777 del cod. civ.).**  
**(Art. 3 Cost.) . . . . .** » 19
- N. 8. Ordinanza 13-19 gennaio 1988.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Edilizia e urbanistica - Aree inedificate - Pertinenze - Autorizzazione gratuita - Esclusione - Manifesta inammissibilità.**  
**(D.-L. 23 gennaio 1982, n. 9, conv., con modificazioni, in legge 25 marzo 1982, n. 94, art. 7, lett. a).**  
**(Artt. 3, 42 e 44 Cost.) . . . . .** » 20
- N. 9. Ordinanza 13-19 gennaio 1988.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Avvocatura dello Stato - Dipendenti delle Avvocature distrettuali in Sicilia - Indennità regionale - Corresponsione - Divieto - Manifesta infondatezza.**  
**(Legge 15 novembre 1973, n. 734, art. 2).**  
**(Artt. 3 e 36 Cost.) . . . . .** » 21
- N. 10. Ordinanza 13-19 gennaio 1988.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.**  
**Regioni a statuto ordinario - Liguria - Personale dipendente - Lavoro straordinario - Compenso - Misura oraria - Determinazione - Manifesta infondatezza.**  
**(Legge reg. Liguria 15 dicembre 1976-4 maggio 1977).**  
**(Artt. 117, in relazione all'art. 67 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e 81 Cost.) . . . . .** » 23

- N. 11. Ordinanza 13-19 gennaio 1988.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.**  
**Regioni a statuto ordinario - Toscana e Umbria - Personale dipendente - Assegno *una tantum* e integrazione di stipendio a copertura di «vuoto contrattuale» - Manifesta infondatezza.**  
 (Legge reg. Toscana 21 giugno-15 novembre 1977; legge reg. Umbria riapprovata il 1° ottobre 1979).  
 (Artt. 3, 36, 117 e 97 Cost., in relazione agli artt. 67 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, 20 e 26 della legge 20 marzo 1975, n. 70) . . . . . Pag. 24
- N. 12. Ordinanza 13-19 gennaio 1988.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.**  
**Regioni a statuto ordinario - Molise - Personale dipendente in diretta collaborazione con gli organi di Governo - Lavoro straordinario - Manifesta infondatezza.**  
 (Legge reg. Molise 4 maggio-21 giugno 1978).  
 (Art. 117 Cost., in relazione all'art. 67 della legge 10 febbraio 1953, n. 62) . . . . . » 26
- N. 13. Ordinanza 13-19 gennaio 1988.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.**  
**Regioni a statuto ordinario - Basilicata - Personale dipendente - Lavoro straordinario - Compenso - Decorrenza - Manifesta inammissibilità.**  
 (Legge reg. Basilicata 26 febbraio-2 maggio 1979).  
 (Art. 119 Cost.).  
**Regioni a statuto ordinario - Basilicata - Personale dipendente - Lavoro straordinario - Compenso - Manifesta infondatezza.**  
 (Legge reg. Basilicata 26 febbraio-2 maggio 1979).  
 (Artt. 3 e 117 Cost.) . . . . . » 27
- N. 14. Ordinanza 13-19 gennaio 1988.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.**  
**Regioni a statuto ordinario - Campania - Personale dipendente dalla giunta regionale con mansioni di autista - Inquadramento nel livello funzionale esecutivo - Manifesta inammissibilità.**  
 (Legge reg. Campania 29 gennaio-12 marzo 1980, art. 2).  
 (Art. 97 Cost.).  
**Regioni a statuto ordinario - Campania - Personale dipendente della giunta regionale con mansioni di autista - Inquadramento nel livello funzionale esecutivo - Manifesta infondatezza.**  
 (Legge reg. Campania 29 gennaio-12 marzo 1980, art. 1).  
 (Artt. 3 e 97 Cost.) . . . . . » 29
- N. 15. Ordinanza 13-19 gennaio 1988.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.**  
**Regioni a statuto ordinario - Lazio - Personale dipendente degli organi di Governo - Lavoro straordinario - Compenso - Manifesta inammissibilità.**  
 (Legge reg. Lazio 12 febbraio-22 aprile 1980).  
 (Art. 119 Cost.).  
**Regioni a statuto ordinario - Lazio - Personale dipendente degli organi di Governo - Lavoro straordinario - Compenso - Manifesta infondatezza.**  
 (Legge reg. Lazio 12 febbraio-22 aprile 1980).  
 (Artt. 3, 36, 97 e 117 Cost.) . . . . . » 30
- N. 16. Ordinanza 13-19 gennaio 1988.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.**  
**Regioni a statuto ordinario - Emilia-Romagna - Personale dipendente - Ruolo - Ammissione ai concorsi - Manifesta infondatezza.**  
 (Legge reg. Emilia-Romagna riapprovata il 24 febbraio 1982, artt. 5 e 6).  
 (Artt. 117, 3 e 97 Cost.) . . . . . » 32

- N. 17. Ordinanza 13-19 gennaio 1988.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.**  
**Regioni a statuto ordinario - Lombardia - Personale dipendente - Anzianità pregresse - Riconoscimento - Manifesta inammissibilità.**  
 (Legge reg. Lombardia 16 dicembre 1982-24 febbraio 1983, artt. 1 e segg.).  
 (Art. 81, quarto comma, Cost.).  
**Regioni a statuto ordinario - Lombardia - Personale dipendente - Anzianità progressa - Riconoscimento - Manifesta infondatezza.**  
 (Legge reg. Lombardia 16 dicembre 1982-24 febbraio 1983, artt. 1 e segg.).  
 (Art. 117 Cost., in relazione all'art. 67 della legge 10 febbraio 1953, n. 62) . . . . . Pag. 33
- N. 18. Ordinanza 13-19 gennaio 1988.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Registro (imposta di) - Cooperative edilizie - Imposta fissa - Limite massimo di valore dell'immobile assegnato - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**  
 (D.Lgt. 5 aprile 1945, n. 141, art. 12; legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 58).  
 (Artt. 45 e 47, secondo comma, Cost.) . . . . . » 35
- N. 19. Ordinanza 13-19 gennaio 1988.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Registro (imposta di) - Agevolazioni per le cooperative edilizie - Omessa estensione agli alloggi economici e popolari - Manifesta infondatezza.**  
 (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 80, secondo comma; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 32, secondo comma).  
 (Art. 3 Cost.).  
**Registro (imposta di) - Agevolazioni per le cooperative edilizie - Omessa estensione agli alloggi economici e popolari - Manifesta inammissibilità.**  
 (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 80, secondo comma; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 32, secondo comma).  
 (Art. 47 Cost.) . . . . . » 36
- N. 20. Ordinanza 13-19 gennaio 1988.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Registro (imposta di) - Atti soggetti a registrazione - Atti dell'autorità giudiziaria - Condanna al pagamento di corrispettivi soggetti all'imposta sul valore aggiunto - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**  
 (Tariffa All. A, parte prima, al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 8, lett. c).  
 (Artt. 3 e 76 Cost.) . . . . . » 38
- N. 21. Ordinanza 13-19 gennaio 1988.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Successioni e donazioni (imposta sulle) - Attivo ereditario - Denaro, gioielli e mobilia - Percentuale presunta compresa - Manifesta infondatezza.**  
 (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, art. 8, secondo comma).  
 (Artt. 3, 24, 53 e 76 Cost.) . . . . . » 39
- N. 22. Ordinanza 13-19 gennaio 1988.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Regione Sicilia - Competenza legislativa - Tributi - Esenzione venticinquennale per nuove costruzioni edilizie - Decadenza dal beneficio - Manifesta infondatezza.**  
 (Legge reg. Sicilia 28 aprile 1954, n. 11, art. 9; legge reg. Sicilia 18 ottobre 1954, n. 37, art. 1).  
 (Art. 3 Cost. e art. 36 dello st. Sicilia) . . . . . » 41

- N. 23. Ordinanza 13-19 gennaio 1988.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Registro (imposta di) - Beni e attività intestate fittiziamente ad enti e società straniere (c.d. «steropossidenza») - Cessione senza corrispettivo all'effettivo titolare - Assoggettamento ad imposta proporzionale - Manifesta infondatezza.**  
 (Legge 30 aprile 1976, n. 159, art. 2-bis; legge 8 ottobre 1976, n. 689, art. 3).  
 (Art. 53 Cost.) . . . . . Pag. 42
- N. 24. Ordinanza 13-19 gennaio 1988.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Successioni e donazioni (imposta sulle) - Applicazione dell'imposta - Immessi nel possesso temporaneo dei beni - Manifesta infondatezza.**  
 (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, art. 1, secondo comma).  
 (Art. 76 Cost.) . . . . . » 43
- N. 25. Ordinanza 13-19 gennaio 1988.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Registro (imposta di) - Violazioni - Iscrizione dell'ipoteca automobilistica presso il P.r.a. - Mancato rispetto del termine - Applicazione della medesima sanzione prevista per l'omessa o tardiva registrazione - Manifesta infondatezza.**  
 (Legge 23 dicembre 1977, n. 952, art. 2, terzo comma).  
 (Art. 3 Cost.) . . . . . » 44
- N. 26. Ordinanza 13-19 gennaio 1988.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Registro (imposta di) - Atti formati sotto il vigore della normativa del 1923 e per i quali sia già scaduto, al 1° gennaio 1973, il termine per la registrazione - Applicabilità della successiva legge del 1972 - Sentenze - Obbligo solidale di registrazione imposto a tutte le parti in causa - Manifesta inammissibilità.**  
 (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, artt. 55 e 77).  
 (Artt. 53 e 73 Cost.) . . . . . » 45
- N. 27. Ordinanza 13-19 gennaio 1988.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Tributi in genere - Violazioni e sanzioni - Reati puniti con la multa - Definizione in via amministrativa - Esclusione - Manifesta inammissibilità.**  
 (D.-L. 18 marzo 1976, n. 46, convertito in legge 10 maggio 1976, n. 249, art. 6).  
 (Art. 3 Cost.) . . . . . » 46
- N. 28. Ordinanza 13-19 gennaio 1988.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Registro (imposta di) - Agevolazioni - Conferimenti di immobili in società - Riduzioni d'imposta - Esclusione - Manifesta inammissibilità.**  
 (Tariffa all. A, parte prima, al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 4, lett. a, nn. 1 e 1-bis).  
 (Artt. 3 e 53 Cost.) . . . . . » 47
- N. 29. Ordinanza 13-19 gennaio 1988.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Registro (imposta di) - Trasferimento di immobili con accollo di mutuo a parziale pagamento del prezzo - Assoggettamento dell'accollo ad imposta anteriormente al 1° marzo 1983 - Restituzione atti al giudice rimettente.**  
 (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 20, nel testo anteriore alla modifica introdotta dall'art. 5 della legge 28 febbraio 1983 n. 53).  
 (Art. 53 Cost.) . . . . . » 48

- N. 30. Ordinanza 13-19 gennaio 1988.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Regione Valle d'Aosta - Piano regolatore della Conca di Pila - Formazione - Manifesta inammissibilità.**  
 (Legge reg. Valle d'Aosta 11 marzo 1968, n. 9; legge reg. Valle d'Aosta 4 aprile 1978, n. 6).  
 (Art. 2 dello st. V. d'A. e artt. 5, 128, ultimo comma, 118, ultimo comma Cost.) . . . . . Pag. 49
- N. 31. Ordinanza 13-19 gennaio 1988.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Edilizia e urbanistica - Piani per insediamenti produttivi - Realizzazione spontanea delle finalità del piano da parte dei proprietari delle aree interessate - Omessa previsione - Manifesta infondatezza.**  
 (Legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 27; legge reg. Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56, art. 42).  
 (Artt. 3, 41 e 42 Cost.) . . . . . » 51
- N. 32. Ordinanza 13-19 gennaio 1988.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Impiegato dello Stato e pubblico - Dipendenti trasferiti alle regioni e con qualifica di ex combattente o assimilato - Benefici - Non cumulabilità - Manifesta inammissibilità.**  
 (D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, art. 68, quarto comma).  
 (Artt. 3 e 77 Cost.) . . . . . » 52
- N. 33. Ordinanza 13-19 gennaio 1988.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Calamità pubbliche - Regione Friuli-Venezia Giulia - Servizi A.N.A.S. - Assunzione di personale - Precedenza accordata ai residenti nella regione - Manifesta infondatezza.**  
 (D.-L. 13 maggio 1976, n. 227, convertito in legge 29 maggio 1976, n. 336, art. 42, settimo comma).  
 (Artt. 3, 51 e 120 Cost.) . . . . . » 53
- N. 34. Ordinanza 13-19 gennaio 1988.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Ingiunzione (procedimento per) - Parcella delle spese e prestazioni di avvocato - Congruità - Valutazione del giudice - Parere dell'associazione professionale - Manifesta infondatezza.**  
 (Art. 636, secondo comma, del cod. proc. civ.).  
 (Artt. 3, 24 e 113 Cost.) . . . . . » 55
- N. 35. Ordinanza 13-19 gennaio 1988.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Astensione, ricusazione e responsabilità del giudice - Istanza di astensione - Decisione del capo dell'ufficio - Forma e rimedi - Omessa previsione - Manifesta inammissibilità.**  
 (Art. 51 del cod. proc. civ.).  
 (Artt. 3 e 111 Cost.) . . . . . » 56
- N. 36. Ordinanza 13-19 gennaio 1988.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Esecuzione forzata in genere - Espropriazione immobiliare - Decreto del giudice dell'esecuzione - Ingiunzione al rilascio immediato dell'immobile espropriato - Manifesta infondatezza.**  
 (Art. 586 del cod. proc. civ.).  
 (Artt. 2, 3, 41, 42 e 47 Cost.) . . . . . » 57
- N. 37. Ordinanza 13-19 gennaio 1988.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Ingiunzione (procedimento per) - Decreti provvisoriamente esecutivi (ex art. 642 del cod. proc. civ.) - Titolo all'iscrizione d'ipoteca - Manifesta infondatezza.**  
 (Art. 655 del cod. proc. civ.).  
 (Artt. 3, primo comma, e 24 Cost.) . . . . . » 59

N. 38.	Ordinanza 13-19 gennaio 1988. Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Ausiliari del giudice - Custodi giudiziari - Compenso - Decreti di liquidazione - Mezzo di impugnazione - Manifesta infondatezza. (Legge 8 luglio 1980, n. 319, art. 11, quinto comma). (Art. 3 Cost.) . . . . .	Pag. 60
N. 39.	Ordinanza 13-19 gennaio 1988. Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Citazione civile - Rito ordinario - Citazione in appello - Nullità per insufficienza del termine a comparire - Non sanabilità - Passaggio in giudicato della sentenza di primo grado - Manifesta infondatezza. (Art. 164 del cod. proc. civ.). (Artt. 3, primo comma, e 24 Cost.) . . . . .	» 62
N. 40.	Ordinanza 13-19 gennaio 1988. Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Comunione e condominio - Spese comuni ripartite dall'assemblea - Contributi dovuti dai condomini - Riscossione - Decreto di ingiunzione ottenuto dall'amministratore del condominio - Manifesta infondatezza. (Art. 63, primo comma, delle disp. att. del cod. civ.). (Artt. 3 e 24 Cost.) . . . . .	» 63
N. 41.	Ordinanza 13-19 gennaio 1988. Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Procedimento civile - Capacità processuale - Incapaci naturali - Omessa inclusione tra gli incapaci processuali - Manifesta infondatezza. (Art. 75, secondo comma, del cod. proc. civ.). (Artt. 3, primo comma, e 24 Cost.) . . . . .	» 65
N. 42.	Ordinanza 13-19 gennaio 1988. Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Contravvenzione, depenalizzazione e sanzioni amministrative - Ordinanza-ingiunzione di pagamento - Opposizione - Parte che non nomina un procuratore - Regime di notificazione - Manifesta infondatezza. (Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 22, terzo comma). (Artt. 3 e 24 Cost.) . . . . .	» 66
N. 43.	<u>Sentenza 14-21 gennaio 1988.</u> Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Confessioni acattoliche - Comunità israelitiche - Consigli - Componenti - Requisiti per l'eleggibilità - <u>Illegittimità costituzionale.</u> (R.D. 30 ottobre 1930, n. 1731, art. 9). (Art. 8, secondo comma, Cost.) . . . . .	» 68
N. 44.	<u>Sentenza 14-21 gennaio 1988.</u> Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Pensione - Impiegati dello Stato - Docenti universitari di ruolo - Servizi pensionabili - Servizi anteriori alla nomina - Riscatto - Esclusione - <u>Illegittimità costituzionale parziale.</u> (D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 14, primo comma, lett. h). (Art. 3 Cost.) . . . . .	» 70
N. 77.	Ordinanza 14-21 gennaio 1988. Correzioni di errori materiali contenuti nella sentenza n. 181 del 20 maggio 1987 . . . . .	» 72

# SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 2

*Sentenza 13-19 gennaio 1988*

**Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.**

**Regione Friuli-Venezia Giulia - Ricorso avverso sentenza del pretore di Monfalcone - Intimazione a rendere libera la spiaggia di Grado - Cessazione della materia del contendere.**

**(Sentenza 1° aprile 1982, n. 92, pretore di Monfalcone).**

**(Artt. 4, n. 10, e 5, n. 5 dello st. F.-V.G.).**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, notificato il 15 giugno 1982, depositato in Cancelleria il 26 successivo ed iscritto al n. 8 del Registro Ricorsi 1982, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della sentenza n. 92/1982 del 18 marzo-1° aprile 1982 del Pretore di Monfalcone, relativa all'intimazione a rendere «libera» la spiaggia di Grado;

Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Udito l'avvocato Gaspare Pacia per la Regione Friuli-Venezia Giulia.

### *Ritenuto in fatto*

1. — Con ricorso notificato il 15 giugno 1982 e depositato il 26 dello stesso mese, la Regione Friuli Venezia Giulia ha sollevato conflitto di attribuzione contro lo Stato in relazione alla sentenza 18 marzo-1° aprile 1982, n. 92 del Pretore di Monfalcone, nella parte in cui contiene un'intimazione a rendere «libera» la spiaggia di Grado; in tal modo sarebbe stata invasa la sfera di competenza costituzionalmente assegnata alla Regione dagli artt. 4, n. 10 e 5, n. 5 del relativo Statuto di autonomia.

2. — Il Comune di Grado ha in regime di concessione fino al 31 dicembre 1989 una zona demaniale marittima per attività balneari e connesse.

Fin dal 1933 la concessione è stata gestita dalla locale azienda di soggiorno che vi ha creato una complessa struttura balneocurativa di livello internazionale. A parziale copertura delle relative spese è stabilito un prezzo di ingresso alla struttura stessa.

Il 17 gennaio 1974 il Ministro della Marina Mercantile con circolare n. 143 emana una direttiva di carattere generale in relazione alla utilizzazione per scopi turistico-balneari delle aree del demanio marittimo, disponendo che venga autorizzato ~~laddove la situazione dei luoghi lo consenta, il libero accesso del pubblico nell'ambito~~ di una fascia di cinque metri dalla battigia.

La ricorrente osserva che l'applicazione di tale direttiva è in concreto rimessa all'apprezzamento delle autorità amministrative, e rileva che non esiste alcun obbligo di mettere a disposizione dei cittadini i beni del demanio marittimo.

Al riguardo si richiama l'art. 36 del Codice della navigazione.

La prevalenza di un generico interesse alla fruizione gratuita collettiva di beni demaniali è sicuramente da escludersi nel caso concreto in cui siano in gioco interessi pubblici specifici, il cui soddisfacimento, come nel caso di specie, è affidato ad enti pubblici territoriali o istituzionali.

Il Pretore di Monfalcone ha iniziato un'insistente azione allo scopo di ottenere l'«apertura» della suddetta spiaggia, ed in particolare del tratto gestito dall'azienda di soggiorno.

Su pressione del Pretore la Capitaneria di porto di Monfalcone chiede al competente Ministero di provvedere in tal senso, ma quest'ultimo respinge il sollecito. Dietro istanza del Comune di Grado il Ministero della Marina mercantile stabilisce con determinazione 3 maggio 1976 che non sussistono motivi per modificare il sistema di conduzione della spiaggia, sistema che troverà la sua attuazione fino alla scadenza della concessione.

Senonché, dietro nuove insistenze del Pretore, il comandante della Capitaneria di Monfalcone con decreto 26 maggio 1981 n. 22 ingiunge al Comune di Grado di consentire il libero e gratuito accesso del pubblico al mare.

Tale provvedimento è stato revocato dopo che il T.A.R. di Trieste ha accolto l'istanza di sospensione dello stesso.

Allora il Pretore apre un procedimento penale a carico del sindaco di Grado e del Presidente dell'Azienda di Soggiorno addebitando ad entrambi il reato di cui all'art. 1161 n. 1, cod. nav., per aver impedito l'uso pubblico della spiaggia di Grado.

Con la sentenza n. 92/82 il giudice in questione ha ritenuto che sussistessero gli elementi obiettivi del reato contestato, pur dovendosi, in assenza dell'elemento psicologico del reato stesso, prosciogliere gli imputati.

Nella motivazione di tale decisione si afferma che in seguito è lecito attendersi dai pubblici amministratori un diverso atteggiamento ed inoltre che il reato contestato, avendo natura permanente, verrà meno solo se saranno raggiunti «più giusti equilibri nell'assetto delle attuali concessioni». Dal che, rileva la ricorrente, emerge una «vera e propria intimazione» a rendere libera la spiaggia, venendosi così ad incidere sulle scelte della pianificazione regionale e sui comportamenti di enti che operano in tale quadro sotto il controllo della regione stessa.

3. — La intimazione pretorile, osserva la ricorrente, è atto che esula dalla giurisdizione; la intimazione stessa è anche pesantemente lesiva della competenza attribuita alla regione Friuli-Venezia Giulia, nelle materie del turismo e dei controlli sugli enti locali: con riferimento alla prima materia la ricorrente ricorda la propria competenza esclusiva; al riguardo viene precisato che la programmazione delle attività delle Aziende di soggiorno ha luogo a livello regionale e che la Regione stessa provvede al relativo funzionamento.

In base alla pianificazione urbanistica, la città di Grado deve mantenere la propria natura di sede balneare «ordinata e tranquilla» in una cornice ambientale, ~~altrettanto armonica e serena~~.

Le strutture e gli stabilimenti in questione «sono fatti a misura per il tipo di conduzione di spiaggia chiusa».

Per la parte contenente la suddetta intimazione la sentenza del Pretore è rivolta anche al Comune ed all'Azienda di soggiorno in quanto tenuti in proprio ad «aprire» la spiaggia.

Inoltre dal momento che i suddetti enti devono seguire le linee della pianificazione turistica della Regione ed operare sotto il controllo dei relativi organi, l'intervento del Pretore invade altresì la competenza della Regione stessa in materia di controllo sugli enti locali o da essa dipendenti.

4. — La ricorrente aveva inoltre chiesto la sospensione della sentenza nella parte censurata, ma questa Corte ha respinto tale richiesta con l'ordinanza n. 122 del 1983.

Nel merito la ricorrente chiede che la Corte dichiari che non spetta al Pretore il potere di impartire prescrizioni sulle modalità di uso della spiaggia di Grado.

5. — Lo Stato non si è costituito nel presente giudizio.

6. — In prossimità dell'udienza la Regione Friuli-Venezia Giulia ha depositato una memoria aggiuntiva con allegata la sentenza della Cassazione 11 gennaio 1983, n. 22 che ha annullato, senza rinvio, la sentenza del Pretore di Monfalcone (ritenendo che gli imputati andassero assolti «perché il fatto non sussiste»).

La ricorrente ritiene nondimeno che la pronuncia della S.C. non abbia determinato la cessazione della materia del contendere: in proposito rileva la ricorrente che «l'usurpazione, da parte del Pretore, del potere di impartire prescrizioni sulle modalità d'uso della spiaggia di Grado non è quindi cessata per effetto della sentenza della Corte Suprema, poiché questa sentenza non riguardò, né poteva riguardare, un elemento giuridicamente estraneo alla sentenza pretorile ed allo stesso magistero penale».

*Considerato in diritto*

La sentenza della Corte di cassazione 11 gennaio 1983, n. 22, ha annullato senza rinvio la sentenza del Pretore di Monfalcone 1° aprile 1982, n. 92, costituente l'atto, che, sia pure in relazione ad alcune sue parti, era stato denunciato come invasivo con il presente conflitto di attribuzione. Venuto meno in tal modo l'atto denunciato come invasivo, non può non ritenersi cessata la materia del contendere.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.

*Il Presidente: SAJA*

*Il redattore: CORASANITI*

*Il cancelliere: MINELLI*

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.

*Il direttore della cancelleria: MINELLI*

88C0014

N. 3

*Sentenza 13-19 gennaio 1988*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Reddito delle persone fisiche (imposta sul) - Irpef - Reddito di impresa - Imprese minori ammesse alla contabilità semplificata - Interessi passivi - Detraibilità - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione.**

**(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 52, secondo comma, in relazione al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 18). (Art. 3 Cost.).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 «Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche» in relazione all'art. 18 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi», promossi con le ordinanze emesse il 1° marzo 1984 dalla Commissione tributaria di 2° grado di Pescara nei ricorsi proposti da Danelli Francesco e Danelli Virginia contro l'Ufficio delle Imposte Dirette di Pescara, iscritte ai nn. 987 e 988 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 32 e 25-bis dell'anno 1985;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja.

### *Ritenuto in fatto*

Nel corso di due procedimenti di appello concernenti la deducibilità — nella dichiarazione ai fini IRPEF — da parte di soci della s.a.s. «ASTRA di Francesco Danelli e C.», di interessi passivi afferenti beni immobili della società non strumentali all'esercizio dell'impresa, la Commissione tributaria di II grado di Pescara sollevava, con due ordinanze di identico contenuto emesse il 1º marzo 1984, questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, II comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (in relazione anche all'art. 18 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600), in riferimento all'art. 3 Cost.

Afferma il giudice rimettente che la s.a.s. ASTRA non aveva potuto portare in detrazione gli interessi passivi in sede di compilazione del mod. 750/E perché, quale impresa minore percettrice di soli proventi immobiliari, aveva dovuto necessariamente assumere a tassazione tali redditi in base alle risultanze catastali e non in base al reddito effettivo netto di gestione, e ciò per la stessa struttura del quadro 750/E.

Ciò premesso, la normativa censurata determinerebbe, ad avviso del giudice *a quo*, un diverso trattamento tributario tra percettori dello stesso reddito, in quanto le imprese «maggiori» sarebbero, a differenza delle «minori», abilitate a dedurre dai redditi immobiliari gli interessi passivi, e ciò anche per la diversa struttura del modello 750/A, che esse sono tenute a compilare.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in entrambi i giudizi, conclude per l'infondatezza della questione, deducendo, in primo luogo, che l'art. 52 censurato è applicabile sia alle imprese con contabilità semplificata, sia a quelle soggette alla tenuta della contabilità ordinaria, e, in secondo luogo, che ai soggetti ammessi a fruire del regime di contabilità semplificata è riconosciuta la facoltà di optare per il regime ordinario, restando così effetto di libera scelta di convenienza ogni varietà di trattamento tributario che ne possa derivare.

### *Considerato in diritto*

1. — I giudizi, per l'identità della questione sollevata, vanno riuniti e decisi congiuntamente.

2. — La norma censurata (art. 52, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, concernente «Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche») dispone che nella determinazione degli utili netti — i quali, ai sensi del primo comma dello stesso art. 52, costituiscono il reddito d'impresa — « non si tiene conto delle perdite relative ai cespiti che fruiscono di esenzione né dei proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta né dei proventi e dei costi relativi agli immobili indicati dell'art. 21 che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa. I redditi di tali immobili concorrono a formare il reddito di impresa nell'ammontare determinato secondo le disposizioni del titolo II».

La disposizione violerebbe, ad avviso della Commissione tributaria rimettente, il principio di eguaglianza, in quanto il combinato disposto di essa e dell'art. 18 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (che individua le imprese minori ammesse alla contabilità semplificata) determinerebbe una disparità di trattamento tra imprese minori e imprese maggiori, poiché soltanto queste ultime sarebbero abilitate a computare i redditi immobiliari al netto degli interessi passivi.

3. — La questione non è fondata.

Va innanzitutto rilevato che la norma impugnata, come dedotto anche dall'Avvocatura dello Stato, detta una disciplina comune ad ogni tipo di impresa, nel senso che essa si applica ai redditi d'impresa sia che vengano determinati in base alla contabilità ordinaria, sia che rientrino nel regime della contabilità semplificata.

Oltre a ciò peraltro, e anche prescindendo dall'ulteriore rilievo che ai sensi del sesto comma dell'art. 18 del d.P.R. n. 600/73 il contribuente ammesso alla contabilità semplificata ha facoltà di optare per il regime ordinario, assume valore decisivo la considerazione che l'art. 72 del d.P.R. n. 597/73 dispone che nei confronti delle imprese ammesse alla contabilità semplificata e che non hanno optato per il regime normale il reddito d'impresa è costituito dalla differenza tra l'ammontare complessivo dei ricavi, delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive e l'ammontare complessivo di una serie di costi, tra i quali la norma prevede, al punto 7, gli interessi passivi.

Pertanto, la questione sollevata è infondata, in quanto, ai sensi della normativa vigente, contrariamente all'assunto del giudice *a quo*, gli interessi passivi sono previsti fra le componenti negative di reddito detraibili per le imprese minori anche se ammesse alla contabilità semplificata.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, in relazione anche all'art. 18 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Commissione tributaria di II grado di Pescara con le ordinanze indicate in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.

*Il Presidente e redattore: SAJA*

*Il cancelliere: MINELLI*

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.

*Il direttore della cancelleria: MINELLI*

88C0015

N. 4

*Sentenza 13-19 gennaio 1988*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.**

**Regioni a statuto ordinario - Toscana - Cave e torbiere - Concessione alla apertura e coltivazione - Cessazione della materia del contendere.**

**(Legge reg. Toscana 13 febbraio-19 maggio 1979).**

**(Artt. 117 e 42, secondo comma, Cost.).**

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale 13 febbraio 1979, riapprovata il 15 maggio 1979, recante «Disciplina della coltivazione di cave e torbiere in applicazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10», promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il primo giugno 1979, depositato in Cancelleria l'8 giugno successivo ed iscritto al n. 13 del registro ricorsi 1979;

Visto l'atto di costituzione della regione Toscana;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.

*Ritenuto in fatto*

Con ricorso in data 29 maggio 1979, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Regione Toscana, approvata il 13 febbraio 1979, riapprovata il 19 maggio 1979, recante «Disciplina della coltivazione di cave e torbiere in applicazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10», in riferimento agli artt. 117 e 42, secondo comma, Cost.

Sostiene il ricorrente che tale legge, assoggettando in ogni caso l'attività di apertura e coltivazione delle cave e torbiere alla preventiva concessione di cui alla legge statale 28 gennaio 1977, n. 10, anziché ad autorizzazione, violerebbe i principi fondamentali posti, in tema di cave e torbiere, dall'art. 45 regio-decreto 29 luglio 1927, n. 1443, nonché la riserva di legge statale sui limiti alla proprietà privata, stabilita dall'art. 42, comma secondo, Cost.

La Regione Toscana osserva che la censura prospettata in riferimento all'art. 42 Cost. dovrebbe ritenersi inammissibile, non risultando enunciata in sede di rinvio governativo, o comunque, nel merito, infondata, dovendo la riserva di legge prevista da tale disposizione intendersi riferita, nelle materie di competenza, anche alla legge regionale.

La resistente contesta poi la fondatezza della censura relativa all'art. 117 Cost., rilevando che la legge regionale impugnata non avrebbe inteso dettare un nuovo regime delle cave e torbiere, ma soltanto applicare alla coltivazione di queste la disciplina urbanistica di cui alla legge statale n. 10 del 1977, dando puntuale e corretta attuazione ai principi ricavabili dall'art. 1 della medesima.

Nelle more del presente giudizio è stata approvata e promulgata la legge regionale 30 aprile 1986, n. 36, recante «Disciplina transitoria per la coltivazione di cave e torbiere», che ha previsto, per tale attività, il regime dell'autorizzazione, senza alcun riferimento alla legge statale n. 10 del 1977.

*Considerato in diritto*

Realmente la legge impugnata, dopo aver previsto la formazione di un piano regionale delle cave, assoggetta l'apertura e la coltivazione di cave e torbiere alla concessione di cui all'art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Il ricorso governativo lamenta sostanzialmente che la legge regionale impugnata abbia introdotto, in tema di ricerca e coltivazione di cave e torbiere, un regime concessorio, in violazione dei principi posti in materia della c.d. legge mineraria (r.d. 29 luglio 1927, n. 1443), che subordina invece lo svolgimento di tali attività a preventiva autorizzazione amministrativa (art. 45).

La Regione, con successiva legge 30 aprile 1986, n. 36, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1981, n. 44, ha nuovamente disciplinato l'apertura e coltivazione di cave e torbiere, considerata sia come attività produttiva del settore estrattivo, sia come attività materiale interessante il governo del territorio e si è sostanzialmente conformata ai rilievi espressi dalla Presidenza del Consiglio sottoponendo l'attività di cui si tratta a un regime autorizzatorio.

Va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere. Né vi è di ostacolo, come obietta la Regione, che il titolo della legge n. 36 del 1986 sia formulato come disciplina (soltanto) «transitoria» per la coltivazione di cave e torbiere, giacché ciò non esclude l'entrata in vigore, e a tempo indefinito, di una nuova regolamentazione della materia per effetto della normativa regionale suindicata.

PER QUESTI MOTIVI

**LA CORTE COSTITUZIONALE**

*Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.

*Il Presidente: SAJA*

*Il redattore: CORASANITI*

*Il cancelliere: MINELLI*

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.

*Il direttore della cancelleria: MINELLI*

N. 5

*Sentenza 13-19 gennaio 1988***Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.****Regioni a statuto ordinario - Emilia-Romagna - Istituzione del servizio di mensa - Cessazione della materia del contendere. (Legge reg. Emilia-Romagna 28 luglio-5 novembre 1981).****(Artt. 3 e 36 Cost.).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale 28 luglio 1981, riapprovata il 5 novembre 1981, recante «Istituzione del servizio di mensa», promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 24 novembre 1981, depositato in cancelleria il primo dicembre successivo ed iscritto al n. 66 del registro ricorsi 1981;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.

*Ritenuto in fatto*

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 24 novembre 1981, ha chiesto la declaratoria di illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., della legge approvata dal Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna il 28 luglio 1981 e riapprovata, dopo il rinvio governativo, il 5 novembre 1981, recante «Istituzione del servizio di mensa».

La Regione Emilia-Romagna non si è costituita in giudizio.

*Considerato in diritto*

Con legge regionale 27 marzo 1987, n. 13, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 41 del 1987, la deliberazione legislativa riapprovata dal Consiglio regionale il 5 novembre 1981, concernente l'istituzione del servizio di mensa, è stata revocata.

In conseguenza della detta revoca, in ordine al ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri avverso la legge riapprovata con tale deliberazione deve dichiararsi cessata la materia del contendere, conseguendo alla revoca della deliberazione impugnata la sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere.

**PER QUESTI MOTIVI****LA CORTE COSTITUZIONALE**

*Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* CORASANITI

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

N. 6

Sentenza 13-19 gennaio 1988

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Sanità pubblica - Medici convenzionati con i soppressi enti mutualistici - Tariffe - Blocco - Interpretazione autentica - Non fondatezza.****(D.-L. 25 gennaio 1985, n. 8, convertito in legge 27 marzo 1985, n. 103, art. 6).****(Artt. 101 e 104, primo comma, Cost.).****Sanità pubblica - Medici convenzionati con i soppressi enti mutualistici - Maggiori compensi corrisposti - Irripetibilità - Non fondatezza.****(D.-L. 25 gennaio 1985, n. 8, convertito in legge 27 marzo 1985, n. 103, art. 6).****(Art. 3 Cost.).**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.l. 25 gennaio 1985, n. 8, («Ripiano dei disavanzi di amministrazione delle unità sanitarie locali al 31 dicembre 1983 e norme in materia di convenzioni sanitarie»), convertito nella l. 27 marzo 1985, n. 103, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 13 ottobre 1985 dal Pretore di Bari nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Conte Domenico ed altri e la Cassa Mutua di Malattia dei dirigenti ENEL ed altri, iscritta al n. 811 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10, prima serie speciale dell'anno 1986;

2) ordinanza emessa il 2 dicembre 1985 dal Pretore di Bari nel procedimento civile vertente tra Conte Domenico e la Cassa Mutua S.I.P., iscritta la n. 64 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25, prima serie speciale dell'anno 1986;

3) ordinanza emessa il 18 marzo 1986 dal Pretore di Caltanissetta nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Muratori Giuseppe ed altri e P.E.N.P.A.S. ed altri, iscritta al n. 542 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 49, prima serie speciale dell'anno 1986;

4) ordinanza emessa il 7 aprile 1986 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Ciccarone Pietrangelo e il Ministero del Tesoro, Ufficio Liquidazioni, iscritta al n. 598 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 51, prima serie speciale dell'anno 1986;

5) ordinanza emessa il 7 aprile 1986 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Di Bello Aldo e il Ministero del Tesoro, iscritta al n. 94 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14, prima serie speciale dell'anno 1987;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Gabriele Pescatore.

*Ritenuto in fatto*

1. — Il Pretore di Bari — nel corso di alcuni procedimenti civili riuniti, promossi da medici per ottenere la maggiorazione dei compensi loro riconosciuti dagli enti mutualistici — ha sollevato, con ordinanza 13 settembre 1985, questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 101 e 104 Cost., dell'art. 6 del D.L. 25 gennaio 1985, n. 8, conv. nella l. 27 marzo 1985, n. 103, a norma del quale «gli articoli 11, primo comma, della legge 29 giugno 1977, n. 349,

e 8, sesto comma, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, vanno intesi nel senso che fino a quando siano divenute efficaci le nuove tariffe previste dalle convenzioni nazionali uniche contemplate nella legge 29 giugno 1977, n. 349, ai medici, farmacisti e appartenenti alle categorie sanitarie ausiliarie convenzionati con gli enti mutualistici sono dovuti corrispettivi in misura pari a quella risultante dall'ultima convenzione da ciascun ente stipulata con le categorie professionali prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, da intendersi prorogata fino alle sopraindicate convenzioni nazionali uniche, senza aumenti o adeguamenti di alcun genere. Sono comunque irripetibili le somme già corrisposte sulla base di diverse interpretazioni delle disposizioni sopra indicate».

Nell'ordinanza di rimessione si premette che i rapporti di collaborazione a carattere continuativo istaurato tra i sanitari e le casse mutue e/o enti di assistenza (I.N.A.M., I.N.A.D.E.L., E.N.P.A.S., ecc.), che in gran parte sono confluiti nel servizio Sanitario Nazionale, hanno avuto, come dato normativo di base, la convenzione del 23 giugno 1973, la quale prevedeva (art. 37) un meccanismo d'indicizzazione dei compensi spettanti a detti sanitari. Successivamente, a seguito dell'emanazione, prima del D.L. 8 giugno 1974, n. 264, conv. nella l. 17 agosto 1974, n. 386 (la quale all'art. 8 aveva vietato qualsiasi aumento delle tariffe previste dalle convenzioni nazionali stipulate tra la Federazione nazionale degli ordini dei medici e gli enti mutualistici, anche se connesso alla indicizzazione delle tariffe medesime) e poi all'emanazione della l. 29 giugno 1977, n. 349, sorse un vasto contenzioso, in ordine al diritto dei medici mutualisti di ottenere la rivalutazione dei compensi per taluni periodi. A tale contenzioso volle por fine la disposizione impugnata, d'interpretazione autentica della disciplina previgente. Peraltro, secondo il giudice *a quo*, essa sarebbe costituzionalmente illegittima, perché in contrasto con gli artt. 101 e 104 Cost., in quanto invasiva del campo specifico delle attribuzioni dell'autorità giudiziaria nell'interpretazione delle leggi.

La norma impugnata, pertanto, si porrebbe in contrasto col principio affermato dalla Corte costituzionale, secondo il quale il legislatore non potrebbe sostituirsi legittimamente al potere giudiziario, con leggi d'interpretazione autentica, ove la legge anteriore non abbia dato luogo ad insuperabili contrasti interpretativi in sede giurisprudenziale (sentenza 10 dicembre 1981, n. 187).

Dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri ed ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata in quanto, innanzitutto, la legge interpretativa sarebbe stata emanata in aderenza al consolidato indirizzo della Corte di Cassazione, al quale non si erano uniformati alcuni giudici di merito; in secondo luogo perché non è configurabile un uso illegittimo del potere legislativo attraverso l'invasione della sfera di attribuzioni del potere giudiziario con norme interpretative.

Questione identica è stata sollevata dal Pretore di Bari anche con ordinanza 2 dicembre 1985 ed anche nel relativo giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

2. — Il Pretore di Caltanissetta, con ordinanza emessa il 18 marzo 1986 — nel corso di alcuni procedimenti civili riuniti, promossi da medici per ottenere la maggiorazione dei compensi loro riconosciuti dagli enti mutualistici — ha sollevato a sua volta questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 11, comma primo, della l. 29 giugno 1977, n. 349 e 8, comma sesto, del d.l. 8 luglio 1974, n. 264, conv. nella l. 17 luglio 1974, n. 386, così come interpretati in via autentica dall'art. 6, prima parte, del d.l. 25 gennaio 1985, n. 8, conv. nella l. 27 marzo 1985, n. 103.

Nell'ordinanza di rimessione si osserva che, secondo tale interpretazione autentica, fino a quando siano divenute efficaci le nuove tariffe previste dalle convenzioni nazionali uniche contemplate nella legge 29 giugno 1977, n. 349, ai medici, farmacisti e appartenenti alle categorie sanitarie ausiliarie convenzionati con gli enti mutualistici sono dovuti solo i corrispettivi stabiliti dall'ultima convenzione da ciascun ente stipulata con le categorie professionali prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, senza aumenti di alcun genere.

Peraltro, l'art. 6 del D.L. n. 8 del 1985 prevede anche che le somme già corrisposte «sulla base di interpretazioni diverse», sono irripetibili.

Secondo il giudice *a quo* tale ultima previsione porrebbe in essere un'ingiustificata disparità di trattamento tra coloro che, in sede amministrativa o giurisdizionale, siano riusciti ad ottenere maggiorazioni non più dovute in base alla legge interpretativa e coloro che, invece, pur avendone fatto richiesta, non siano riusciti ad ottenere prima della sua emanazione i maggiori compensi.

Nel giudizio così promosso si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, ed ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata, in quanto la prevista irripetibilità delle somme percepite prima dell'emanazione del D.L. n. 8 del 1985, rappresenta la corretta applicazione del principio generale, della irripetibilità delle retribuzioni percepite in buona fede. Inoltre, tale differenziazione appare comunque collegata con il decorso del tempo che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, rappresenta già di per sé elemento diversificatore delle situazioni regolate.

Questioni in tutto analoghe alla precedente sono state proposte anche con due ordinanze del Pretore di Roma in data 7 aprile 1986.

In tali giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale ha chiesto che le censure siano dichiarate inammissibili, in quanto con esse, nella sostanza, non si contesta la norma interpretativa — applicabile nei giudizi *a quibus* — bensì la disposizione che sancisce l'irripetibilità delle somme percepite prima dell'emanazione della legge interpretativa. Esse, inoltre, sarebbero infondate in quanto, da un lato la norma che statuisce la su detta irripetibilità è una norma derogatrice della disciplina generale e, come tale, inidonea a costituire *tertium comparationis* ai fini del giudizio di costituzionalità; d'altro lato tale norma sarebbe legittima in quanto fa applicazione del principio generale dell'irripetibilità delle retribuzioni percepite in buona fede.

#### *Considerato in diritto*

3. — Può disporsi la riunione dei giudizi per la manifesta identità del loro oggetto e per l'evidente connessione dei loro temi.

Le censure di incostituzionalità sono rivolte all'art. 6 del d.l. 25 gennaio 1985, n. 8, convertito nella l. 27 marzo 1985, n. 103, che interpreta autenticamente gli artt. 11, primo comma, della l. 29 giugno 1977, n. 349, e 8, sesto comma, del d.l. 8 luglio 1974, n. 264 (convertito con modificazioni nella l. 17 agosto 1974, n. 386), disposizioni concernenti il blocco delle tariffe dei medici convenzionati con i soppressi enti mutualistici in attesa delle convenzioni nazionali uniche, contemplate dalla l. n. 349 del 1977 cit.

4. — Il primo gruppo di censure (ordd. 13 settembre e 2 dicembre 1985 del Pretore di Bari) investe l'art. 6 della l. n. 103 del 1985, assumendo che esso invade il «campo specifico delle attribuzioni dell'autorità giudiziaria, sostituendosi alla stessa nel compito di interpretare le leggi», in contrasto con gli artt. 101 e 104, primo comma, Cost.

Osserva la Corte che la formulazione della norma, secondo la quale i precetti, ai quali fa riferimento l'art. 6 cit., «vanno intesi nel senso....», ne svela l'intento di descrivere il contenuto di essi. Tali precetti, mentre avevano ricevuto una interpretazione univoca dalla giurisprudenza della Cassazione, trovavano ancora non concordi alcuni giudici di merito.

È agevole dunque ricostruire la *ratio* dell'art. 6 cit. nella finalità di por fine alle «diverse interpretazioni delle disposizioni sopra indicate», come si enuncia espressamente nella parte finale della norma.

5. — Le ordinanze descrivono un ampio arco di illegittimità del precetto, in quanto contestano, nel suo complesso, la legge interpretativa, configurata come sovrapposizione indebita ed «espressione della tendenza del Parlamento ad invadere il campo specifico delle attribuzioni dell'autorità giudiziaria, sostituendosi ad essa nel compito di interpretare le leggi».

È da rilevare che la facoltà del legislatore di porre una «data» interpretazione è espressione indubbia della potestà normativa ad esso spettante e, come tale, sottoposta alle limitazioni previste dalla Costituzione; il suo esercizio non può considerarsi, di per sé, lesivo della sfera riservata al potere giudiziario. L'indicazione di un dato significato della norma incide sul precetto, alla struttura del quale concorre la legge interpretativa. La disposizione, così definita, costituisce la materia dell'esame devoluto all'autorità giudiziaria (cfr. Corte cost. 2 luglio 1957, n. 118) e non è ipotizzabile una riserva dell'interpretazione del giudice che possa precludere l'autodefinizione operata dal legislatore.

L'attribuzione per legge di un dato significato ad una norma non tocca la *potestas judicandi*, ma definisce e delimita la fattispecie normativa — che è oggetto di tale *potestas* — così come risulta dal precetto integrato (cfr. Corte cost. 8 marzo 1983, n. 70).

Non è fondato, quindi, il profilo della censura di costituzionalità, che deduce il contrasto della norma interpretativa, posta dall'art. 6 della l. n. 103, con l'interpretazione generalmente data dai giudici di merito, anche perché, come si è rilevato, erano già intervenute ripetute pronunce della Corte di Cassazione ed ai principii da questa fissati, e disattesi da taluni giudici di merito, si era conformato il legislatore, ponendo la norma censurata.

È, quindi, da respingere l'affermata violazione degli artt. 101 e 104, primo comma, Cost., dedotta dalle suindicate ordinanze del Pretore di Bari, che coinvolge la lesione delle prerogative del potere giudiziario.

6. — Né hanno, del pari, fondamento le censure mosse all'art. 6 della l. n. 103 del 1985 cit. dai Pretori di Caltanissetta (ord. 18 marzo 1986) e di Roma (ord. 7 aprile 1986).

Questi giudici hanno sospettato di incostituzionalità la norma, con riferimento all'art. 3 Cost., in quanto essa dispone la irripetibilità dei maggiori compensi corrisposti ai medici mutualisti rispetto a quelli consentiti dall'art. 6 cit.

Relativamente alle ordinanze del pretore di Roma, l'Avvocatura generale dello Stato ha sollevato eccezione di inammissibilità, in quanto la norma denunciata non sarebbe quella interpretativa, ma l'altra che dispone la irripetibilità dei compensi riscossi.

Donde l'irrelevanza della questione di incostituzionalità nei giudizi a *quibus*.

L'eccezione di inammissibilità non è fondata. Le ordinanze tracciano l'evoluzione della normativa in materia e toccano gli elementi della vicenda nella loro globalità, anche se in un passo della motivazione danno particolare rilievo alla indicata parte finale dell'art. 6, che sancisce l'irripetibilità.

Il dispositivo delle ordinanze propone la questione di legittimità costituzionale dell'intero art. 6, con riferimento all'art. 3 Cost. e l'assunta differenza di trattamento determinata dall'irripetibilità è proprio in connessione con tale ampia censura.

7. — Quanto al merito, osserva la Corte che, secondo le ordinanze, la violazione dell'art. 3 Cost. sarebbe prodotta dal meccanismo dell'art. 6 l. n. 103 del 1985, che verrebbe a determinare un vantaggio ingiustificato a favore dei beneficiari e, correlativamente, un danno per coloro che, a causa di un fatto meramente casuale, come quello della non ancora avvenuta corresponsione di detti maggiori compensi (dichiaratamente non dovuti in base alla legge interpretativa) vengono ad essere privati del diritto a tali emolumenti.

Va osservato al riguardo che la differenziazione, che così si determina, è dovuta all'applicazione del principio della irripetibilità delle somme percepite in buona fede dagli interessati. Tale principio, ha ricevuto significativa applicazione della giurisprudenza amministrativa proprio in materia di retribuzione.

La differenziazione, lamentata nelle presenti vicende, appare poi sicuramente connessa al decorso del tempo, nel quale, per iniziativa della P.A. o in esecuzione di pronunce giudiziarie, erano stati corrisposti gli emolumenti maggiorati.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, gli eventi sui quali incide il fluire del tempo sono caratterizzati da peculiarità, che li diversificano da situazioni analoghe, oggetto di comparazione (cfr. sent. 16 febbraio 1984, n. 38; 11 dicembre 1985, n. 322, relativa, quest'ultima, alla irrilevanza, come elemento di disparità di trattamento, della «demarcazione temporale» posta da una norma di legge).

E occorre soggiungere che, nella fattispecie, il *tertium comparationis* è costituito dalla norma speciale, che consente il trattamento più favorevole, rispetto a quello posto dalla disciplina generale dei compensi professionali in questione. È insegnamento consolidato di questa Corte che la disciplina particolare non può costituire parametro utile ai fini di stabilire la dedotta disparità di trattamento posta dalla norma di carattere generale (cfr. sent. 10 marzo 1983, n. 46).

Non sussiste, dunque, violazione dell'art. 3 Cost.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi indicati in epigrafe, dichiara non fondate:

le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 del D.L. 25 gennaio 1985 n. 8 («Ripiano dei disavanzi di amministrazione delle unità sanitarie locali al 31 dicembre 1983 e norme in materia di convenzioni sanitarie») convertito nella l. 27 marzo 1985, n. 103 sollevate, in riferimento agli artt. 101 e 104, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Bari con le ordinanze 13 settembre 1985 (R.O. n. 811 del 1985) e 2 dicembre 1985 (R.O. n. 64 del 1986);

le questioni di legittimità costituzionale della stessa norma sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Caltanissetta con l'ordinanza 18 marzo 1986 (R.O. n. 542 del 1986) e del Pretore di Roma con le ordinanze 7 aprile 1986 (R.O. n. 598 del 1986 e n. 94 del 1987).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 7

Ordinanza 13-19 gennaio 1988

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Privilegio - Crediti per spese di giustizia - Preferenza rispetto ai crediti pignoratizi - Applicabilità ai crediti per spese relative ad atti conservativi solo se compiuti in sede civile - Manifesta infondatezza.**

(Artt. 2748, 2755 e 2777 del cod. civ.).

(Art. 3 Cost.).

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2748, 2755 e 2777 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 4 luglio 1986 dal Tribunale di Casale Monferrato nel procedimento civile vertente tra la Banca Nazionale dell'Agricoltura e Guarnero Franco ed altra, iscritta al n. 660 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 56, 1<sup>a</sup> Serie speciale dell'anno 1986;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il giudice relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che il Tribunale di Casale Monferrato, nel procedimento di opposizione a sequestro conservativo penale di beni mobili degli imputati Guarnero Franco e altra, promosso ex art. 618 c.p.p. dalla Banca Nazionale dell'Agricoltura quale creditore pignoratizio dei beni stessi, con ordinanza emessa il 4 luglio 1986 (R.O. n. 660/1986) ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., del combinato disposto degli artt. 2778, 2775 e 2777 cod. civ.;

che, secondo il giudice *a quo*, l'art. 2777, attuando la riserva di cui al precedente art. 2748, assicura preferenza, rispetto al credito pignoratizio, soltanto ai crediti per spese di giustizia fatte per atti conservativi compiuti in sede civile, ai sensi dell'art. 2755, e così crea una ingiustificata condizione di favore per tali crediti rispetto a quelli dipendenti da reato, a garanzia dei quali vengono compiuti atti conservativi in sede penale (ad iniziativa del P.M. o del Pretore: art. 617 c.p.p.), e che riguardano, tra l'altro, le somme dovute a titolo di risarcimento del danno subito dalla parte offesa dal reato (art. 189, n. 5, c.p.);

Considerato che i crediti i quali, per il combinato disposto degli artt. 2748, 2755 e 2777 cod. civ., sono preferiti ad ogni credito, anche pignoratizio, sono — per opinione concorde della dottrina e della giurisprudenza — quelli per spese processuali relative ad atti conservativi — come il sequestro — compiuti, in sede civile, nell'interesse comune dei creditori;

che non ricorre omogeneità fra i crediti dei quali si lamenta il diverso trattamento ad opera della normativa impugnata, in quanto quelli da essa considerati con favore concernono il solo onere economico della cautela, onere sostenuto peraltro a potenziale vantaggio di tutti i creditori e di ogni loro ragione, mentre quelli cui si riferisce il sequestro penale costituiscono, per quel che riguarda la parte civile, l'oggetto stesso della cautela, ma limitatamente a quest'ultimo creditore privato e per le sole ragioni derivanti dal reato; che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI  
LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2748, 2755 e 2777 cod. civ., in riferimento all'art. 3 Cost., sollevata dal Tribunale di Casale Monferrato con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.

*Il Presidente:* SAJA  
*Il redattore:* CORASANITI  
*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

88C0019

N. 8

*Ordinanza 13-19 gennaio 1988*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Edilizia e urbanistica - Aree inedificate - Pertinenze - Autorizzazione gratuita - Esclusione - Manifesta inammissibilità. (D.-L. 23 gennaio 1982, n. 9, conv., con modificazioni, in legge 25 marzo 1982, n. 94, art. 7, lett. a). (Artt. 3, 42 e 44 Cost.).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, lett. a), della legge 25 marzo 1982, n. 94 (Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti), promosso con ordinanza emessa il 23 febbraio 1987 dal Pretore di Adria nel procedimento penale a carico di Labroca Riccardo ed altra, iscritta al n. 152 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 20, 1ª Serie speciale dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il giudice relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che il Pretore di Adria, nel procedimento penale nei confronti di Labroca Riccardo ed altra, imputati del reato di cui all'art. 17, lett. b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per avere, senza la prescritta concessione edilizia, realizzato la recinzione di un'area ineditata di mq. 160 sita in zona agricola, con ordinanza emessa il 23 febbraio 1987 (R.O. n. 152/1987) ha sollevato, su istanza di parte, questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 42 e 44 Cost., dell'art. 7, lett. a), del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94 (Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti), nella parte in cui assoggetta ad autorizzazione gratuita «le opere costituenti pertinenze... al servizio di edifici già esistenti», con implicita esclusione delle pertinenze dei fondi rustici, così determinando una irragionevole disparità di trattamento tra entità omogenee; una illegittima compressione della facoltà di godimento dei fondi rustici, sottoposti, nell'esercizio dello *ius aedificandi*, ad un regime più rigoroso; una imposizione di vincoli non coordinati con gli obbiettivi indicati dall'art. 44 Cost.;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha eccepito l'inammissibilità della questione;

Considerato che la disposizione impugnata dichiara assoggettate ad autorizzazione gratuita, in luogo della concessione prevista dall'art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per l'edificabilità dei suoli), le pertinenze di «edifici preesistenti», senza distinguere tra edificio urbano e rurale;

che, per converso, la suddetta disposizione non considera l'ipotesi delle opere costituenti pertinenza di quelle entità immobiliari, ontologicamente diverse, che sono le aree inedificate, siano queste urbane o rustiche;

che, pertanto, diversamente da quanto opina il giudice *a quo*, la controversia non deve essere decisa alla stregua del denunciato art. 7, lett. a), del decreto-legge n. 9 del 1982, convertito nella legge n. 94 del 1982, bensì in riferimento all'art. 1 della legge n. 10 del 1977 e successive integrazioni, alla stregua del quale dovrà stabilirsi se la recinzione di un'area inedificata, per destinazione, dimensioni e caratteristiche strutturali, rappresenti un'opera comportante trasformazione urbanistica o edilizia del territorio e necessiti, quindi, di concessione;

che, conseguentemente, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza;

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, lett. a), del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94 (Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti), in riferimento agli artt. 3, 42 e 44 Cost., sollevata dal Pretore di Adria con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* CORASANITI

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

88C0020

N. 9

*Ordinanza 13-19 gennaio 1988*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Avvocatura dello Stato - Dipendenti delle Avvocature distrettuali in Sicilia - Indennità regionale - Corresponsione - Divieto - Manifesta infondatezza.**

(Legge 15 novembre 1973, n. 734, art. 2).

(Artt. 3 e 36 Cost.).

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734 (Concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione di indennità particolari), in riferimento agli artt. 6 della legge della Regione Sicilia 21 aprile 1955, n. 37 (Trattamento economico del personale dell'Amministrazione centrale della

Regione), e 11 della legge della Regione Sicilia 1º febbraio 1963, n. 11 (Conglobamento ed adeguamento delle retribuzioni del personale dell'Amministrazione regionale), promosso con ordinanza emessa il 17 giugno 1982 dal T.A.R. per la Sicilia, iscritta al n. 1072 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 141 dell'anno 1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che nel corso di un giudizio instaurato da alcuni dipendenti statali presso le Avvocature distrettuali dello Stato operanti in Sicilia al fine di ottenere l'indennità prevista dalla legge regionale della Sicilia n. 37 del 1975, estesa ai dipendenti delle Avvocature siciliane con legge regionale n. 11 del 1963 — la cui corresponsione era stata sospesa dall'agosto 1978, a seguito di un parere del Consiglio di Stato del 20 aprile 1978, secondo il quale una serie di fonti statali precludevano la corresponsione di ulteriori compensi — il TAR Sicilia ha sollevato, d'ufficio, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734;

che secondo il giudice *a quo* l'art. 2 della legge n. 734 del 1973 (che dispone che dalla data di entrata in vigore della legge «al personale che fruisce dell'assegno perequativo pensionabile non potranno essere corrisposti indennità, compensi, premi, gettoni di presenza, soprassoldi, assegni ed emolumenti comunque denominati a carico del bilancio dello Stato, di contabilità speciali o di gestioni fuori bilancio per l'opera svolta quali dipendenti dello Stato o in rappresentanza dell'amministrazione statale») si pone in contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, impedendo la corresponsione dell'indennità regionale suddetta che ha «la natura di compenso per la esplicazione delle più gravose funzioni svolte dagli impiegati delle Avvocature dello Stato in favore della Regione siciliana»;

che si è costituita l'Avvocatura dello Stato, eccedendo l'inammissibilità della questione, per assoluto difetto di motivazione sulla rilevanza, e comunque la sua infondatezza;

Considerato che la legge n. 734 del 1973 ha avuto la finalità di razionalizzazione del trattamento economico dei dipendenti statali, eliminando le notevoli disparità fra le varie categorie e tra dirigenti e non dirigenti realizzatesi nel tempo, e che in tale contesto è stato attribuito ai predetti dipendenti un assegno perequativo pensionabile, sopprimendo, nel contempo, tutti i trattamenti preesistenti, non giustificati, e stabilendo altresì, anche in armonia con quanto previsto per altre categorie di personale, il divieto di corrispondere, per lo svolgimento dei compiti istituzionali, qualsiasi emolumento ad eccezione di quelli espressamente indicati dalla stessa legge;

che la legge n. 734 del 1974, così statuendo, si ispira ai principi della perequazione dei trattamenti retributivi e della onnicomprensività del trattamento retributivo nel settore dell'impiego statale, principi estesi da successive leggi agli altri settori dell'impiego pubblico e ribaditi nella l. 29 marzo 1983, n. 93, legge quadro sul pubblico impiego (v. sent. n. 290 del 1984);

che tali principi, lungi dal violare gli artt. 3 e 36 Cost., sono sicuramente ad essi conformi e ne costituiscono non censurabile svolgimento e attuazione a livello legislativo (v. sentt. nn. 21 e 45 del 1978);

che, in virtù della corretta interpretazione ed applicazione degli artt. 3 e 36 Cost., la questione va dichiarata manifestamente non fondata;

Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, legge 15 novembre 1973, n. 734, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* CORASANITI

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

N. 10

Ordinanza 13-19 gennaio 1988

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.****Regioni a statuto ordinario - Liguria - Personale dipendente - Lavoro straordinario - Compenso - Misura oraria - Determinazione - Manifesta infondatezza.****(Legge reg. Liguria 15 dicembre 1976-4 maggio 1977).****(Artt. 117, in relazione all'art. 67 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e 81 Cost.).**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Liguria 15 dicembre 1976, riapprovata il 4 maggio 1977, recante «Disciplina del lavoro straordinario», promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 21 maggio 1977, depositato in cancelleria il 27 successivo ed iscritto al n. 11 del registro ricorsi 1977;

Visto l'atto di costituzione della Regione Liguria;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che con ricorso notificato il 21 maggio 1977, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale, per violazione dell'art. 117 Cost., in relazione all'art. 67, legge 10 febbraio 1953, n. 62, nonché dell'art. 81 Cost., della legge della Liguria, riapprovata il 4 maggio 1977, recante «Disciplina del lavoro straordinario»;

che la legge impugnata stabilisce, modificando la precedente legge regionale n. 12 del 1973, che la misura oraria del compenso per lavoro straordinario va determinata prendendo a base lo stipendio mensile lordo più l'indennità integrativa speciale (che non viene computata per la determinazione del compenso per lavoro straordinario degli impiegati dello Stato), con una maggiorazione del 25% per le prestazioni straordinarie diurne e feriali e del 50% per le prestazioni notturne e festive (per il personale statale, le maggiorazioni sono rispettivamente del 15% e del 25%);

che, secondo lo Stato, la legge regionale viola l'art. 67 della legge n. 62 del 1953 che vieta alle Regioni di disporre un trattamento economico del personale regionale più favorevole di quello spettante al personale statale: e ciò perché anche le retribuzioni base dei dipendenti regionali, su cui va computata l'indennità per il lavoro straordinario, sono più alte di quelle degli statali;

che, sempre secondo il ricorrente, è violato altresì l'art. 81, comma quarto, Cost., in quanto la legge, che comporterebbe nuove o maggiori spese, non ha copertura finanziaria;

che si è costituita in giudizio la Regione Liguria, eccependo l'infondatezza del ricorso;

Considerato che la disciplina del lavoro straordinario è direttamente strumentale all'organizzazione degli uffici regionali, ambito in cui questa Corte ha sempre riconosciuto la più ampia autonomia del legislatore regionale (v. sent. 10 del 1980; 277 e 278 del 1983; 219 e 290 del 1984; 99 del 1986; 217 del 1987);

che la violazione del principio contenuto nell'art. 67 della legge n. 62 del 1953, relativo al trattamento economico complessivo e non a singole voci di esso, non può dipendere dalla attribuzione di un eventuale emolumento aggiuntivo per l'espletamento di lavoro straordinario (che, peraltro, nella legge impugnata, viene rigorosamente limitato a non più di 15 ore mensili e 150 annue, contro le 30 o 73 ore mensili dei dipendenti statali);

che l'eventuale disparità di trattamento in favore dei dipendenti regionali (anche a ritenere ammissibile la comparazione nonostante le profonde differenze di organizzazione degli uffici e di disciplina dell'impiego sicuramente esistenti all'epoca del ricorso) andrebbe eventualmente fatta risalire alla disciplina generale dell'impiego regionale in Liguria, normativa che non costituisce oggetto del presente giudizio;

che è ragionevole ritenere che la legge regionale, limitando il ricorso al lavoro straordinario, non avrebbe comportato — come sostiene la difesa della Regione Liguria, richiamandosi alla delibera di riapprovazione della legge — «nuove» o «maggiori» spese;

che, per tale ragione, la violazione dell'art. 81 Cost., eccettuata dallo Stato sotto il profilo della mancata copertura in bilancio della legge, è esclusa dalla previsione dell'art. 3 della legge impugnata di fronteggiare «l'onere derivante dalla presente legge (...) con gli appositi stanziamenti previsti dalle leggi di approvazione del bilancio e nei limiti di disponibilità degli stessi»;

Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Liguria, riapprovata il 4 maggio 1977, recante «Disciplina del lavoro straordinario», in riferimento agli artt. 117 e 81 Cost., sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* CORASANITI

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

88C0022

N. 11

*Ordinanza 13-19 gennaio 1988*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.**

**Regioni a statuto ordinario - Toscana e Umbria - Personale dipendente - Assegno *una tantum* e integrazione di stipendio a copertura di «vuoto contrattuale» - Manifesta infondatezza.**

(Legge reg. Toscana 21 giugno-15 novembre 1977; legge reg. Umbria riapprovata il 1° ottobre 1979).

(Artt. 3, 36, 117 e 97 Cost., in relazione agli artt. 67 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, 20 e 26 della legge 20 marzo 1975, n. 70).

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale della legge Regione Toscana approvata il 21 giugno 1977 e riapprovata il 15 novembre 1977, recante: «Erogazione di un assegno *una tantum* ai dipendenti regionali in riferimento al vuoto contrattuale» e della legge della Regione Umbria riapprovata il primo ottobre 1979, recante: «Art. 100 della legge

regionale 9 agosto 1973, n. 33 — Miglioramenti economici al personale regionale per il periodo tra la data di scadenza delle norme sul trattamento economico di cui alla predetta legge n. 33/73 e quella coperta con la legge regionale 7 aprile 1977, n. 16», promossi con ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri, notificati rispettivamente il 3 dicembre 1977 e il 18 ottobre 1979, depositati in Cancelleria il 13 dicembre 1977 e il 25 ottobre 1979 ed iscritti al n. 37 del registro ricorsi 1977 e al n. 22 del registro ricorsi 1979;

Visti gli atti di costituzione della Regione Toscana e della Regione Umbria;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che con ricorso notificato il 3 dicembre 1977 il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 117 e 97 Cost., in riferimento all'art. 67 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, della legge della Regione Toscana riapprovata il 15 novembre 1977, recante «Erogazione di un assegno *una tantum* ai dipendenti regionali in riferimento al vuoto contrattuale», legge che prevede l'erogazione di un assegno *una tantum* dell'importo di Lire 260.000 (pari a Lire 10.000 mensili per il periodo primo gennaio 1974 - 31 dicembre 1975) ai dipendenti regionali, in riferimento al c.d. «vuoto contrattuale» determinatosi nella disciplina del trattamento giuridico-economico dei dipendenti medesimi a seguito della ritardata revisione di tale disciplina che, per accordo intervenuto fra gli amministratori regionali e le organizzazioni sindacali, avrebbe dovuto essere effettuata a partire dal primo gennaio 1974;

che con ricorso notificato il 18 ottobre 1979 il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 36, 97 e 117 Cost., anche in riferimento agli artt. 67, legge 10 febbraio 1953, n. 62, e 20 e 26 della legge 20 marzo 1975, n. 70, della legge della Regione Umbria, riapprovata il primo ottobre 1979, recante «Art. 100, legge regionale n. 33 del 1973. Miglioramenti economici al personale regionale per il periodo tra la data di scadenza delle norme sul trattamento economico di cui alla predetta legge n. 33 del 1973 e quelle coperte con legge regionale n. 16 del 1977», legge che prevede l'erogazione di una integrazione di stipendio di Lire 10.000 mensili, oltre la tredicesima mensilità, per il periodo primo settembre 1974 - 31 dicembre 1975, sempre a copertura del c.d. «vuoto contrattuale»;

che, secondo il Governo, la Regione Toscana e la Regione Umbria, con le leggi impugnate, da un lato hanno violato l'accordo nazionale del primo febbraio 1977, anticipando, rispettivamente, al primo gennaio 1974 e al primo settembre 1974 benefici che l'accordo faceva decorrere al primo gennaio 1976, dall'altro hanno concesso al proprio personale un trattamento economico superiore a quello degli impiegati dello Stato, accentuando anzi il divario già esistente a favore dei dipendenti regionali;

che si sono costituite in giudizio le Regioni Toscana ed Umbria, eccependo l'infondatezza dei ricorsi;

Considerato che, stante l'identità dell'oggetto, i giudizi possono essere riuniti;

che le leggi regionali miravano a riequilibrare una situazione di particolare svantaggio del personale delle regioni Toscana ed Umbria, conseguente al fatto che in tali Regioni il «vuoto» intercorso tra la scadenza del primo contratto triennale (31 dicembre 1973) e l'entrata in vigore del secondo (primo febbraio 1977) era stato molto più rilevante che nelle altre Regioni, avendo Toscana e Umbria provveduto con maggiore sollecitudine a disciplinare lo stato giuridico ed economico del proprio personale;

che il principio fissato dall'art. 67 della legge n. 62 del 1953 riguarda il trattamento economico complessivo e non le singole voci di esso, di talché il modesto incremento retributivo previsto dalle leggi impugnate non può essere ritenuto *ex se* tale da violare tale principio;

che eventuali disparità del trattamento economico a favore dei dipendenti regionali, sempre in ragione della modestia dell'incremento previsto dalle leggi impugnate, dovrebbero esser fatte risalire alle precedenti normative regionali che non costituiscono (e non possono costituire) oggetto del presente giudizio;

che, in definitiva, la censura si riduce a quella della violazione da parte delle leggi regionali impugnate del secondo accordo collettivo per il personale dipendente delle regioni a Statuto ordinario, questione sulla quale la Corte costituzionale si è pronunciata (sent. n. 217 del 1987) nel senso che ai c.d. accordi nazionali per il personale delle Regioni stipulati prima della legge quadro sul pubblico impiego, e quindi «da soggetti diversi da quelli prescritti dalla predetta legge», non si può riconoscere «un significato diverso da quello di mero fatto politico, ancorché rilevante come tale, di fronte al quale il potere della regione di disciplinare l'organizzazione dei propri uffici e l'ordinamento delle carriere ex art. 117 Cost. resta del tutto integro, libero cioè di seguire le proprie autonome valutazioni e di discostarsi pertanto dal contenuto dell'accordo stesso»;

Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale della legge della Regione Toscana riapprovata il 15 novembre 1977, recante «Erogazione di un assegno una tantum ai dipendenti regionali in riferimento al vuoto contrattuale», e della legge della Regione Umbria, riapprovata il primo ottobre 1979, recante «Art. 100, legge regionale n. 33 del 1973. Miglioramenti economici al personale regionale per il periodo tra la data di scadenza delle norme sul trattamento economico di cui alla predetta legge n. 33 del 1973 e quella coperta con legge regionale n. 16 del 1977», sollevate, rispettivamente, con riferimento agli artt. 117 e 97 Cost., e agli artt. 3, 36, 97 e 117 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* CORASANITI

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

88C0023

n. 12

*Ordinanza 13-19 gennaio 1988*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.**

**Regioni a statuto ordinario - Molise - Personale dipendente in diretta collaborazione con gli organi di Governo - Lavoro straordinario - Manifesta infondatezza.**

(Legge reg. Molise 4 maggio-21 giugno 1978).

(Art. 117 Cost., in relazione all'art. 67 della legge 10 febbraio 1953, n. 62).

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale 4 maggio 1978, riapprovata il 21 giugno 1978, recante «Modifiche ed integrazioni all'art. 41 della legge regionale 31 agosto 1974, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato l'11 luglio 1978, depositato in Cancelleria il 19 luglio successivo ed iscritto al n. 19 del registro ricorsi 1978;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il giudice relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che con ricorso notificato l'11 luglio 1978 il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale, per violazione dell'art. 117 Cost., della legge della Regione Molise, riapprovata il 21 giugno 1978, recante «Modificazioni ed integrazioni all'art. 41 della legge regionale n. 11 del 31 agosto 1974»;

che, secondo il Governo, la legge impugnata, stabilendo che i dipendenti in servizio presso gli uffici regionali di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio, il Presidente della Giunta e gli Assessori possono effettuare prestazioni straordinarie fino ad un massimo di 960 ore annue, e ciò nonostante un orientamento statale a ridurre i tetti del lavoro straordinario (v. d.P.R. 22 luglio 1977, n. 422), si pone in contrasto con l'interesse nazionale al contenimento della spesa pubblica nel suo complesso, e viola l'art. 67 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, assicurando ai dipendenti della Regione Molise un trattamento economico sostanzialmente più favorevole di quello dei dipendenti statali;

che la Regione Molise non si è costituita in giudizio;

Considerato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (v. sent. n. 223 del 1984; v. anche sentt. n. 150 del 1982; n. 340 del 1983; n. 245 del 1984), l'interesse nazionale la cui violazione viene lamentata dallo Stato deve trovare fondamento e concretizzazione in uno specifico atto legislativo, di talché la affatto generica censura di contrasto con l'«interesse nazionale al contenimento della spesa pubblica nel suo complesso» proposta dallo Stato non può trovare accoglimento nel presente giudizio;

che egualmente non può trovare accoglimento la censura (anch'essa proposta senza minimamente far riferimento ad elementi concreti) relativa alla violazione del principio contenuto nell'art. 67 della legge n. 62 del 1953, principio che riguarda il trattamento economico complessivo e non le singole voci di esso;

che, comunque, la disciplina del lavoro straordinario — tanto più nel caso di dipendenti che operano in diretta collaborazione con gli organi di Governo della Regione — è direttamente strumentale all'organizzazione degli uffici regionali, materia nella quale questa Corte ha sempre riconosciuto ampia autonomia al legislatore regionale (v. sentt. nn. 10 del 1980; 277 e 278 del 1983; 219 e 290 del 1984; 99 del 1986; 217 del 1987);

Visti gli artt. 26, comma secondo della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Molise, riapprovata il 21 giugno 1978, recante «modificazioni ed integrazioni all'art. 41 della legge regionale n. 11 del 31 agosto 1974», sollevata, in riferimento all'art. 117 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* CORASANITI

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

88C0024

### N. 13

*Ordinanza 13-19 gennaio 1988*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.**

**Regioni a statuto ordinario - Basilicata - Personale dipendente - Lavoro straordinario - Compenso - Decorrenza - Manifesta inammissibilità.**

(Legge reg. Basilicata 26 febbraio-2 maggio 1979).

(Art. 119 Cost.).

**Regioni a statuto ordinario - Basilicata - Personale dipendente - Lavoro straordinario - Compenso - Manifesta infondatezza.**

(Legge reg. Basilicata 26 febbraio-2 maggio 1979).

(Artt. 3 e 117 Cost.).

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale approvata il 26 febbraio 1979 e riapprovata il 2 maggio 1979, recante «Modifiche ed integrazioni all'art. 44 della legge regionale 25 luglio 1974, n. 16», promosso con ricorso

del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 22 maggio 1979, depositato in cancelleria il 30 maggio successivo ed iscritto al n. 12 del registro ricorso 1979;

Visto l'atto di costituzione della Regione Basilicata;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che con ricorso notificato il 22 maggio 1979 il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 117, 3 e 119 Cost., della legge della Regione Basilicata, riapprovata il 2 maggio 1979, recante «modifiche ed integrazioni all'art. 44 della legge regionale 25 luglio 1974, n. 16», legge che dispone, con decorrenza primo luglio 1977 e primo gennaio 1978, nuovi criteri di determinazione del compenso per lavoro straordinario del personale regionale;

che secondo il Governo le decorrenze così stabilite sono in contrasto con il contratto unico nazionale, che ha fissato la decorrenza dei miglioramenti economici e, più in genere, di qualsiasi effetto economico del contratto, al primo ottobre 1978;

che sempre secondo il Governo il ricorso alla contrattazione unica in sede nazionale per la determinazione del trattamento economico del personale regionale risponde ad evidenti esigenze di garantire, unitamente alla compatibilità con la situazione del bilancio pubblico in generale, la uniformità delle retribuzioni del personale delle varie Regioni in relazione all'identità delle prestazioni al personale stesso richieste, sicché la legge regionale, essendo in contrasto con entrambe tali esigenze, viola l'art. 119 Cost.;

che si è costituita in giudizio la Regione Basilicata, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, conclusioni ribadite nella memoria depositata in prossimità della camera di consiglio.

Considerato che, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (v. sent. 72 del 1985), va ritenuta inammissibile la censura relativa alla violazione dell'art. 119 Cost., non essendo stata, nemmeno genericamente, prospettata nel rinvio;

che il ricorso dello Stato si limitava pertanto a eccepire la violazione degli accordi collettivi — in particolare quello stipulato il primo febbraio 1977 — per il personale regionale;

che su tale questione la Corte costituzionale si è già pronunciata (sent. n. 217 del 1987), statuendo che agli accordi stipulati prima della legge-quadro per il pubblico impiego, e quindi da «soggetti diversi da quelli prescritti e con procedure sfornite del tutto delle garanzie predisposte dalla predetta legge», non si può riconoscere «un significato diverso da quello di un mero fatto politico, ancorché rilevante come tale, di fronte al quale il potere della Regione di disciplinare l'organizzazione dei propri uffici e l'ordinamento delle carriere ex art. 117 Cost. resta del tutto integro, libero cioè di seguire le proprie autonome valutazioni e di discostarsi pertanto dal contenuto dell'accordo stesso»;

Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Basilicata, riapprovata il 2 maggio 1979, recante «modifiche ed integrazioni all'art. 44 della legge regionale 25 luglio 1974», sollevata, in riferimento all'art. 119 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;*

*Dichiara la manifesta infondatezza delle altre questioni di legittimità costituzionale della medesima legge regionale sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.

*Il Presidente: SAJA*

*Il redattore: CORASANITI*

*Il cancelliere: MINELLI*

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.

*Il direttore della cancelleria: MINELLI*

n. 14

Ordinanza 13-19 gennaio 1988

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.****Regioni a statuto ordinario - Campania - Personale dipendente dalla giunta regionale con mansioni di autista - Inquadramento nel livello funzionale esecutivo - Manifesta inammissibilità.****(Legge reg. Campania 29 gennaio-12 marzo 1980, art. 2).****(Art. 97 Cost.).****Regioni a statuto ordinario - Campania - Personale dipendente della giunta regionale con mansioni di autista - Inquadramento nel livello funzionale esecutivo - Manifesta infondatezza.****(Legge reg. Campania 29 gennaio-12 marzo 1980, art. 1).****(Artt. 3 e 97 Cost.).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

**Presidente:** dott. Francesco SAJA;**Giudici:** prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale approvata il 29 gennaio 1980 e riapprovata il 12 marzo 1980, recante «Modifica del livello funzionale di inquadramento dei dipendenti con mansioni di autista del ruolo del personale della Giunta regionale», promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 28 marzo 1980, depositato in cancelleria il 2 aprile successivo ed iscritto al n. 7 del registro ricorsi 1980;

Visto l'atto di costituzione della Regione Campania;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che con ricorso notificato il 28 marzo 1980 il presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., della legge della Regione Campania, riapprovata il 12 marzo 1980, recante «Modifica del livello funzionale di inquadramento dei dipendenti con mansioni di autista del ruolo del personale della Giunta regionale»;

che, secondo il Governo, la Regione, inquadrando il personale con mansioni di autista nel livello funzionale esecutivo, ha agito in contrasto con le disposizioni del contratto unico nazionale di tutti i dipendenti regionali (che ha invece inquadrato lo stesso personale nel livello inferiore a quello dei dipendenti della *ex* carriera esecutiva), e tale contrasto rivelerebbe la violazione del principio stabilito dall'art. 67 della legge n. 62 del 1953 sull'uniformità di trattamento dei dipendenti regionali rispetto a quelli statali, principio che è diretta applicazione dell'art. 97 Cost.; inoltre, essendo stato il contratto recepito da tutte le altre Regioni, la legge della Regione Campania violerebbe anche l'art. 3 Cost.;

che con il principio espresso nell'art. 97 Cost. urterebbe altresì la tabella organica del personale della giunta — ruolo formazione professionale — di modo che su un organico di 500 posti se ne hanno 417 nel livello di concetto e solo 18 nel livello esecutivo e 35 in quello ausiliario;

che si è costituita in giudizio la Regione Campania eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza delle questioni attinenti all'art. 1 della legge (inquadramento degli autisti in difformità del contratto nazionale), e l'inammissibilità per tardività della questione attinente all'art. 2, non avendo la tabella richiamata dall'articolo in questione alcun contenuto innovativo ed essendosi limitata a riprodurre esattamente la tabella organica E/1 *tris* annessa alla legge regionale n. 20 del 1979;

che, in prossimità della camera di consiglio, la Regione ha presentato memoria difensiva, ribadendo le conclusioni già esposte;

Considerato che, per quanto riguarda la prima questione, questa Corte si è pronunciata (sent. n. 217 del 1987) nel senso che ai c.d. accordi nazionali per il personale delle Regioni — uno dei quali, per la precisione quello stipulato il primo febbraio 1977, viene invocato come parametro di legittimità nel presente giudizio — stipulati prima della legge quadro sul pubblico impiego, e quindi «da soggetti diversi da quelli prescritti e con procedure sfornite del tutto delle garanzie predisposte dalla predetta legge», non si può riconoscere «un significato diverso da quello di un mero fatto

politico, ancorché rilevante come tale, di fronte al quale il potere della Regione di disciplinare l'organizzazione dei propri uffici e l'ordinamento delle carriere *ex art. 117 Cost.*, resta del tutto integro, libero cioè di seguire le proprie autonome valutazioni e di discostarsi pertanto dal contenuto dell'accordo stesso»;

che, pertanto, non essendo emerse nuove argomentazioni che inducano la Corte a modificare la propria giurisprudenza, la questione di costituzionalità dell'art. 1 della legge impugnata va dichiarata manifestamente non fondata;

che relativamente alla seconda questione, va accolta l'accezione di tardività formulata dalla Regione Campania, essendo la tabella richiamata dall'art. 2 meramente riproduttiva della tabella E/1-*tris* annessa alla legge regionale 4 maggio 1979, n. 20;

Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Campania, riapprovata il 12 marzo 1980, recante «Modifica del livello funzionale di inquadramento dei dipendenti con mansioni di autista del ruolo del personale della giunta regionale», sollevata, in riferimento all'art. 97 Cost., dal presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;*

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della medesima legge della Regione Campania, sollevata, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.

*Il Presidente: SAJA*

*Il redattore: CORASANITI*

*Il cancelliere: MINELLI*

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.

*Il direttore della cancelleria: MINELLI*

88C0026

N. 15

*Ordinanza 13-19 gennaio 1988*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.**

**Regioni a statuto ordinario - Lazio - Personale dipendente degli organi di Governo - Lavoro straordinario - Compenso - Manifesta inammissibilità.**

**(Legge reg. Lazio 12 febbraio-22 aprile 1980).**

**(Art. 119 Cost.).**

**Regioni a statuto ordinario - Lazio - Personale dipendente degli organi di Governo - Lavoro straordinario - Compenso - Manifesta infondatezza.**

**(Legge reg. Lazio 12 febbraio-22 aprile 1980).**

**(Artt. 3, 36, 97 e 117 Cost.).**

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale approvata il 12 febbraio 1980 e riapprovata il 22 aprile 1980, recante «Norma transitoria della legge regionale 19 gennaio 1980, n. 2, concernente la disciplina del lavoro

straordinario», promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 24 giugno 1980, depositato in Cancelleria il 4 luglio successivo ed iscritto al n. 14 del registro ricorsi 1980;

Visto l'atto di costituzione della Regione Lazio;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il giudice relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che con ricorso notificato il 24 giugno 1980 il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Lazio, riapprovata il 22 aprile 1980, recante «Norma transitoria della legge regionale 19 gennaio 1980, n. 2, concernente disciplina del lavoro straordinario»;

che tale legge autorizza l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale a disporre, in casi determinati, che alcuni dipendenti, appartenenti a categorie indicate nella legge, effettuino prestazioni di straordinario oltre i limiti fissati dall'art. 3 della legge regionale 19 gennaio 1980, n. 2, con la quale la Regione Lazio aveva adeguato la propria normativa sulla disciplina del lavoro straordinario del personale regionale alle disposizioni dell'accordo nazionale del primo febbraio 1977 (che prevedeva un limite massimo individuabile di 150 ore annue, derogabile — ma solo «per particolari e definite funzioni o posizioni di lavoro» — fino ad un massimo di 300 ore annue);

che la legge impugnata, modificando la disciplina emersa dall'accordo collettivo, tende a differenziare, sul punto del compenso per lavoro straordinario, il trattamento economico del personale della Regione Lazio da quello del personale delle altre Regioni e dello Stato, violando così gli artt. 3, 36, 97, 117 e 119 Cost.;

che si è costituita in giudizio la Regione Lazio, eccependo l'infondatezza del ricorso, conclusione ribadita nella memoria presentata in prossimità dell'udienza;

Considerato che sulla presunta violazione degli accordi collettivi nazionali per il personale regionale questa Corte si è pronunciata statuendo che gli accordi stipulati prima della legge-quadro per il pubblico impiego, e quindi da «soggetti diversi da quelli prescritti e con procedure sfornite del tutto delle garanzie predisposte dalla presunta legge», non si può riconoscere «un significato diverso da quello di un mero fatto politico, ancorché rilevante come tale, di fronte al quale il potere della Regione di disciplinare l'organizzazione dei propri uffici e l'ordinamento delle carriere ex art. 117 Cost. resta del tutto integro, libero cioè di seguire le proprie autonome valutazioni e di discostarsi pertanto dal contenuto dell'accordo stesso» (sent. n. 217 del 1987);

che, tenendo presente, da un lato, il principio espresso nella citata sentenza n. 217 del 1987 (e nella pregressa giurisprudenza di questa Corte) relativo alla autonomia della Regione nel disciplinare l'organizzazione dei propri uffici, dall'altro, il carattere di strumentalità che la disciplina del lavoro straordinario — tanto più in un caso come quello di specie in cui la legge regionale regola il lavoro straordinario di dipendenti che operano in diretta collaborazione con gli organi di governo della Regione — assume rispetto all'organizzazione degli uffici regionali, vanno respinte — anche a volerle considerare genericamente ricomprese nell'atto di rinvio — sia la censura relativa alla violazione degli artt. 3 e 36, prospettata dallo Stato sotto il profilo della disparità di trattamento, a parità di lavoro, tra i dipendenti della Regione Lazio e quelli delle altre Regioni, sia quella relativa alla violazione dell'art. 117 Cost. sotto il profilo del miglior trattamento accordato ai dipendenti regionali rispetto a quelli statali, trattandosi di affermazione del tutto apodittica e svincolata dal raffronto tra trattamenti complessivi (v. in questo senso sent. n. 290 del 1984);

che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo sent. n. 72 del 1985), va infine considerata manifestamente inammissibile, non essendo stata formulata, nemmeno genericamente nel rinvio — che si limitava a far valere il contrasto della legge impugnata «con principio vigente legislazione circa esigenze perequative in ordine stato giuridico et trattamento economico dipendenti regionali, recepite anche in contratto unico» —, la censura relativa alla violazione dell'art. 119 Cost. (peraltro respinta dalla sent. n. 290 del 1984 di questa Corte);

Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Lazio, riapprovata il 22 aprile 1980, recante «Norma transitoria della legge regionale 19 gennaio 1980, n. 2, concernente disciplina del lavoro straordinario», sollevata, in riferimento all'art. 119 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;*

*Dichiara la manifesta infondatezza delle altre questioni di legittimità costituzionale della medesima legge regionale, sollevate, in riferimento agli art. 3, 36, 97 e 117 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.

*Il Presidente: SAJA*

*Il redattore: CORASANITI*

*Il cancelliere: MINELLI*

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.

*Il direttore della cancelleria: MINELLI*

88C0027

N. 16

*Ordinanza 13-19 gennaio 1988*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.**

**Regioni a statuto ordinario - Emilia-Romagna - Personale dipendente - Ruolo - Ammissione ai concorsi - Manifesta infondatezza.**

(Legge reg. Emilia-Romagna riapprovata il 24 febbraio 1982, artt. 5 e 6).

(Artt. 117, 3 e 97 Cost.).

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 6 della legge riapprovata il 24 febbraio 1982 dal Consiglio regionale, recante «Variazioni alle leggi regionali 23 aprile 1979, n. 12 e 22 ottobre 1979, n. 34», promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 13 marzo 1982, depositato in cancelleria il 22 marzo successivo ed iscritto al n. 23 del registro ricorso 1982;

Visto l'atto di costituzione della Regione Emilia-Romagna;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che con ricorso notificato il 13 marzo 1982 il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale, per violazione dell'art. 117 Cost., in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., e 67, legge 10 febbraio 1953, n. 62, degli artt. 5 e 6 della legge dell'Emilia-Romagna recante «Variazioni alle leggi regionali 23 aprile 1979, n. 12 e 22 ottobre 1979, n. 34», legge riapprovata, ai sensi dell'art. 127 Cost., il 24 febbraio 1982;

che secondo il Governo gli artt. 5 (che prevede l'utilizzazione delle graduatorie dei concorsi interni banditi a norma dell'art. 52, legge regionale n. 12 del 1979, anche per un'aliquota dei posti disponibili a seguito del primo aumento della dotazione organica complessiva del ruolo unico regionale) e 6 (che detta disposizioni sull'ammissione ai concorsi a posti di alcune qualifiche funzionali) violano il contenuto del contratto nazionale del personale delle Regioni a Statuto ordinario, che consente solo il concorso pubblico per la copertura dei posti vacanti (salva la riserva per i collaboratori regionali di ruolo inquadrati in qualifiche funzionali appartenenti a livelli retributivi inferiori e mai per la copertura dei posti derivanti da aumento di organico), e fissa in diverso modo i requisiti per l'ammissione dei dipendenti regionali ai pubblici concorsi per la copertura dei posti vacanti nel ruolo unico;

che, a giudizio del ricorrente, la corrispondenza della normativa regionale in materia di ordinamento del personale ai contenuti della disciplina emersa dalla contrattazione collettiva può essere considerata alla stregua di un principio fondamentale che si impone alla competenza legislativa concorrente in tema di ordinamento degli uffici;

che la Regione Emilia-Romagna si è costituita fuori termine;

Considerato che la Corte costituzionale si è pronunciata (sent. n. 217 del 1987) nel senso che ai c.d. accordi nazionali per il personale delle Regioni — uno dei quali, per la precisione quello stipulato il 22 luglio 1980, viene invocato come parametro di legittimità nel presente giudizio — stipulati prima della legge quadro sul pubblico impiego, e quindi «da soggetti diversi da quelli prescritti e con procedure sformite del tutto delle garanzie predisposte dalla predetta legge», non si può riconoscere «un significato diverso da quello di un mero fatto politico, ancorché rilevante come tale, di fronte al quale il potere della Regione di disciplinare l'organizzazione dei propri uffici e l'ordinamento delle carriere *ex art. 117 Cost.* resta del tutto integro, libero cioè di seguire le proprie autonome valutazioni e di discostarsi pertanto dal contenuto dell'accordo stesso»;

che non essendo emerse nuove argomentazioni che inducano la Corte a modificare la propria giurisprudenza, né risultando altrimenti violati dalla legge impugnata i parametri indicati nel ricorso, la questione di costituzionalità degli impugnati artt. 5 e 6 della legge regionale va dichiarata manifestamente non fondata;

Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 6 della legge della Regione Emilia-Romagna, riapprovata il 24 febbraio 1982, recante «Variazioni alle leggi regionali 23 aprile 1979, n. 12 e 22 ottobre 1979, n. 34», sollevata, in riferimento agli artt. 117, 3 e 97 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* CORASANITI

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

88C0028

N. 17

*Ordinanza 13-19 gennaio 1988*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.**

**Regioni a statuto ordinario - Lombardia - Personale dipendente - Anzianità pregresse - Riconoscimento - Manifesta inammissibilità.**

**(Legge reg. Lombardia 16 dicembre 1982-24 febbraio 1983, artt. 1 e segg.).**

**(Art. 81, quarto comma, Cost.).**

**Regioni a statuto ordinario - Lombardia - Personale dipendente - Anzianità pregressa - Riconoscimento - Manifesta infondatezza.**

**(Legge reg. Lombardia 16 dicembre 1982-24 febbraio 1983, artt. 1 e segg.).**

**(Art. 117 Cost., in relazione all'art. 67 della legge 10 febbraio 1953, n. 62).**

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale approvata il 16 dicembre 1987 e riapprovata il 24 febbraio 1983, recante «Riconoscimento delle anzianità pregresse del personale regionale», promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 17 marzo 1983, depositato in cancelleria il 26 marzo successivo ed iscritto al n. 8 del registro ricorsi 1983;

Visto l'atto di costituzione della Regione Lombardia;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che con ricorso notificato il 17 marzo 1983 il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 117, anche in relazione all'art. 67, legge 10 febbraio 1953, n. 62, e 81 Cost., degli artt. 1 e segg. della legge della Regione Lombardia, riapprovata il 24 febbraio 1983, recante «Riconoscimento delle anzianità pregresse del personale regionale»;

che secondo il Governo la disciplina contenuta nella legge impugnata, relativa all'assetto del trattamento economico del personale regionale, è stata introdotta senza che la materia fosse stata oggetto di accordo in sede di contrattazione collettiva per il biennio 1982-84, di modo che la legge si pone in contrasto con un principio ormai affermatosi nell'ordinamento giuridico dello Stato secondo cui la contrattazione collettiva rappresenta non solo il meccanismo di determinazione del trattamento economico, ma anche il metodo attraverso il quale pervenire ad una progressiva perequazione delle condizioni economiche dei pubblici dipendenti;

che, inoltre, la legge impugnata, configurando un sistema di valutazione dell'anzianità ai fini della progressione economica che risulta più favorevole di quello preveduto dal d.P.R. n. 310 del 1981 per i dipendenti dello Stato, si pone in contrasto con l'art. 67, legge n. 62 del 1953, e viola inoltre l'art. 81, comma quarto, Cost., non recando copertura della maggiore spesa introdotta;

che si è costituita in giudizio la Regione Lombardia eccependo l'infondatezza della censura relativa alla presunta violazione degli accordi collettivi, in quanto non vi è nell'ordinamento statale alcuna disposizione e tanto meno alcun principio fondamentale che vieti alla legge regionale di stabilire nuove norme sul trattamento economico del personale regionale, al di fuori della contrattazione collettiva; l'inammissibilità della censura relativa al miglior trattamento riservato al personale regionale, in quanto non viene precisato alcun profilo e ragione di tale presunto miglior trattamento, e comunque la sua infondatezza, sia perché il principio fissato dall'art. 67, legge n. 62 del 1953 riguarda il trattamento economico complessivo, e non le singole voci di esso, sia perché non tiene conto di quanto previsto per gli altri comparti del pubblico impiego (d.l. n. 681 del 1982); l'inammissibilità, infine, della censura attinente alla violazione dell'art. 81 Cost., in quanto proposta per la prima volta nel ricorso;

Considerato che, per quanto riguarda la prima questione, la Corte costituzionale si è pronunciata (sent. n. 217 del 1987) nel senso che ai c.d. accordi nazionali per il personale delle Regioni — uno dei quali, per la precisione quello stipulato il 22 luglio 1980, viene invocato come parametro di legittimità nel presente giudizio — stipulati prima della legge quadro sul pubblico impiego, e quindi «da soggetti diversi da quelli prescritti e con procedure sfornite del tutto delle garanzie predisposte dalla predetta legge», non si può riconoscere «un significato diverso da quello di un mero fatto politico, ancorché rilevante come tale, di fronte al quale il potere della Regione di disciplinare l'organizzazione dei propri uffici e l'ordinamento delle carriere ex art. 117 Cost. resta del tutto integro, libero cioè di seguire le proprie autonome valutazioni e di discostarsi pertanto dal contenuto dell'accordo stesso»;

che, non essendo emerse nuove argomentazioni che inducano la Corte a modificare la propria giurisprudenza, la questione di legittimità costituzionale va, per questo profilo, dichiarata manifestamente non fondata;

che del pari manifestamente infondata è la questione (peraltro prospettata in termini affatto generici) relativa alla violazione dell'art. 67, legge n. 62 del 1953, riguardando il principio fissato da tale articolo (dichiarato in parte costituzionalmente illegittimo dalla sent. n. 42 del 1970 di questa Corte) il trattamento economico complessivo e non le singole voci di esso (in questo senso v. già sentt. nn. 133 del 1975 e, più recentemente, 290 del 1984);

che, va dichiarata manifestamente inammissibile la censura relativa alla violazione dell'art. 81, comma quarto, Cost., in quanto essa è stata formulata per la prima volta nel ricorso (cfr. sent. n. 72 del 1985 ed altre ivi richiamate);

Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e seguenti della legge della Regione Lombardia, riapprovata il 24 febbraio 1983, recante «Riconoscimento delle anzianità pregresse del personale regionale», sollevata, per violazione dell'art. 81, comma quarto, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;*

*Dichiara la manifesta infondatezza delle altre questioni di costituzionalità della medesima legge regionale sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* CORASANITI

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

88C0029

n. 18

*Ordinanza 13-19 gennaio 1988*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Registro (imposta di) - Cooperative edilizie - Imposta fissa - Limite massimo di valore dell'immobile assegnato - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**

**(D.Lgt. 5 aprile 1945, n. 141, art. 12; legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 58).**

**(Artt. 45 e 47, secondo comma, Cost.).**

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12 del d.lgs.lgt. 5 aprile 1945, n. 141 (Provvedimenti in materia d'imposta di registro e ipotecaria), e successive modificazioni, promosso con ordinanza emessa il 13 dicembre 1978 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Brindisi, iscritta al n. 356 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* n. 241 dell'anno 1981;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 13 dicembre 1978 (pervenuta nel 1981) la Commissione tributaria di primo grado di Brindisi, su ricorso proposto da Corsa Eupremio, ha sollevato, in riferimento agli artt. 45 e 47, secondo comma, Cost. questione di legittimità costituzionale, dell'art. 12 del d.lgt. 5 aprile 1945, n.141 (Provvedimenti in materia d'imposta di registro e ipotecaria) e successive modificazioni sino all'ultima, contenuta nell'art. 58, legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale);

che l'ordinanza deduce l'illegittimità costituzionale della detta normativa, in quanto fissa, in favore delle cooperative edilizie, il beneficio della imposta fissa di registro in un limite massimo di valore dell'immobile assegnato;

che ha spiegato intervento l'Avvocatura generale dello Stato;

Considerato che, successivamente alla data della predetta ordinanza, è intervenuto il d.l. 31 ottobre 1980, n. 693 (Disposizioni urgenti in materia tributaria), convertito in legge 22 dicembre 1980, n. 891, il quale all'art. 8, terzo comma, esclude «il limite di valore di cui all'art. 58, della legge 5 agosto 1978, n. 457»;

che tale disposizione, ai sensi del successivo ultimo comma dell'art. 8, si applica «anche agli atti di assegnazione compiuti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione..., purchè le imposte ad essi relative non siano già state corrisposte in via definitiva come conseguenza di un rapporto tributario ormai chiuso»;

che in conseguenza si rende necessario nuovo esame, in ordine alla rilevanza della questione sollevata, alla luce della normativa predetta;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Ordina la restituzione degli atti di cui all'ordinanza in epigrafe alla Commissione tributaria di primo grado di Brindisi (R.O. n. 356/81).*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* BORZELLINO

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

88C0030

N. 19

*Ordinanza 13-19 gennaio 1988*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Registro (imposta di) - Agevolazioni per le cooperative edilizie - Omessa estensione agli alloggi economici e popolari - Manifesta infondatezza.**

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 80, secondo comma; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 32, secondo comma).  
(Art. 3 Cost.).

**Registro (imposta di) - Agevolazioni per le cooperative edilizie - Omessa estensione agli alloggi economici e popolari - Manifesta inammissibilità.**

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 80, secondo comma; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 32, secondo comma).  
(Art. 47 Cost.).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 80, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro) e 32, secondo comma, ultima parte, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), promosso con ordinanza emessa il 29 dicembre 1980 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Monza, iscritta al n. 465 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 297 dell'anno 1981;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 29 dicembre 1980 (R.O. n. 465/1981), la Commissione tributaria di primo grado di Monza, su ricorso proposto da Brusa Ermete, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 47 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), nonché dell'art. 32, ultima parte del secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie);

che ha spiegato intervento l'Avvocatura generale dello Stato;

Considerato che le censure sono rivolte alla mancata estensione «a tutte le ipotesi di alloggi economici e popolari» del trattamento fiscale di cui alle premesse norme;

che:

a) quanto all'art. 80, secondo comma, d.P.R. n. 634/1972, nella parte che mantiene in vigore le agevolazioni per le cooperative, non è dato invocare la pretesa violazione dell'art. 3 Cost., presupponente la esistenza di situazioni identiche o quanto meno omogenee; nella specie, infatti, il trattamento differenziato trova fondamento nella diversità, dal punto di vista soggettivo, fra la posizione delle cooperative edilizie e dei loro consorzi — tra l'altro costituzionalmente protetta ex art. 45 Cost. — e quella degli enti pubblici e dei Comuni che intervengono nella costruzione di alloggi economici o popolari;

b) quanto all'art. 32, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, del pari, non sussiste alcun contrasto della norma con il principio di eguaglianza, giacchè le agevolazioni, ivi previste, non comportano alcuna discriminazione soggettiva, bensì pongono un ambito di applicazione individuato in base al criterio che gli atti siano finalizzati alla realizzazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale;

c) quanto, ancora, alla censura di illegittimità delle predette due norme in riferimento all'art. 47 Cost., nella parte in cui tale articolo «favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione», appartiene alle scelte legislative — attenendo la norma all'indirizzo generale di politica economica dello Stato (sent. n. 29 del 1975) — stabilire i modi ed i limiti onde dare attuazione al suddetto principio, così come in effetti operato con le richiamate disposizioni agevolative;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro) e dell'art. 32, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Monza, con l'ordinanza in epigrafe;*

*Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale delle norme di cui al precedente punto del dispositivo, sollevata, in riferimento all'art. 47 Cost., con la medesima ordinanza.*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* BORZELLINO

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

n. 20

Ordinanza 13-19 gennaio 1988

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Registro (imposta di) - Atti soggetti a registrazione - Atti dell'autorità giudiziaria - Condanna al pagamento di corrispettivi soggetti all'imposta sul valore aggiunto - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**

(Tariffa All. A, parte prima, al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 8, lett. c).

(Artt. 3 e 76 Cost.).

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, lett. c), tariffa All. A parte I del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), promosso con ordinanza emessa il 20 dicembre 1979 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Roma, iscritta al n. 563 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 341 dell'anno 1981;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza in data 20 dicembre 1979 la Commissione Tributaria di primo grado di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, lettera c), della Tariffa All. A Parte I al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro) in base al quale sono soggetti a registrazione gli atti dell'autorità giudiziaria portanti condanna alla consegna di beni, precisandosi alla relativa «Nota» che tali atti sono soggetti all'imposta proporzionale «anche quando la condanna ha per oggetto corrispettivi soggetti all'imposta sul valore aggiunto»;

che avanti a questa Corte ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato che, intervenuto ora il d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) l'art. 8 della relativa Tariffa Parte I dispone, all'incontro, che gli atti su menzionati «non sono soggetti» all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto» e che l'art. 79 del citato d.P.R. n. 131 del 1986 stabilisce che le disposizioni più favorevoli ai contribuenti hanno effetto anche per gli atti, scritture e denunce anteriori, relativamente ai quali alla data di entrata in vigore delle norme sia pendente controversia;

che in conseguenza vanno rimessi gli atti al giudice *a quo* per l'esame della rilevanza della questione alla luce della normativa sopravvenuta;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Ordina la restituzione degli atti di cui all'ordinanza in epigrafe alla Commissione tributaria di primo grado di Roma.*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.

*Il Presidente: SAJA*

*Il redattore: BORZELLINO*

*Il cancelliere: MINELLI*

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.

*Il direttore della cancelleria: MINELLI*

88C0032

N. 21

*Ordinanza 13-19 gennaio 1988*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Successioni e donazioni (imposta sulle) - Attivo ereditario - Denaro, gioielli e mobilia - Percentuale presunta compresa - Manifesta infondatezza.**

**(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, art. 8, secondo comma).**

**(Artt. 3, 24, 53 e 76 Cost.).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 8 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni), promossi con ordinanze emesse il 27 novembre 1981 dalla Commissione tributaria di 2° grado di Modena, il 29 settembre 1984 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Monza, il 5 maggio 1986 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Belluno, il 9 ottobre 1986 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Milano e il 6 maggio 1987 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Bassano del Grappa, iscritte rispettivamente al n. 94 del registro ordinanze 1982, al n. 211 del registro ordinanze 1985, al n. 714 del registro ordinanze 1986 e ai nn. 186 e 348 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 171 dell'anno 1982, n. 179-bis dell'anno 1985, n. 58, prima serie speciale, dell'anno 1986 e nn. 22 e 34, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visti l'atto di costituzione di Boneschi Aldo e Mario nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che, con ordinanze, in data 27 novembre 1981 (R.O. n. 94 del 1982) della Commissione tributaria di secondo grado di Modena, in data 29 settembre 1984 (R.O. n. 211 del 1985) della Commissione tributaria di primo grado di Monza, in data 5 maggio 1986 (R.O. n. 714 del 1986) della Commissione tributaria di primo grado di Belluno, in data 9 ottobre 1986 (R.O. n. 186 del 1987) della Commissione tributaria di primo grado di Milano, in data 6 maggio 1987 (R.O. n. 348 del 1987) della Commissione tributaria di primo grado di Bassano del Grappa, è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni), in base al quale si considerano compresi nell'attivo ereditario denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al 10% del valore complessivo netto dell'asse ereditario;

che la questione è stata proposta dalle ordinanze in riferimento all'art. 76 Cost. ed inoltre in riferimento agli artt. 53 (R.O. 94/1984; 211/1985; 186/1987); 3 (R.O. 94/1984 e 186/1987); 24 Cost. (R.O. 186/1987);

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

che nel giudizio iscritto al n. 211 del 1985 si è costituito il ricorrente chiedendo l'accoglimento della questione di legittimità;

Considerato che per l'identità del loro oggetto i giudizi vanno riuniti;

che la delega legislativa di cui all'art. 76 Cost. non è volta ad eliminare ogni discrezionalità del legislatore delegato ma solo a circoscriverla, onde rimane pur sempre salva, in tali ambiti, la facoltà di valutare le specifiche situazioni da disciplinare (cfr. sent. n. 156 del 1987) e che, in fattispecie, la norma aveva ad appuntarsi sulle esigenze di semplificazione tenute presenti nei criteri direttivi;

che, d'altra parte, a fronte di analoghi dettati già contenuti nella precedente normativa, la disposizione impugnata (peraltro, poi, modificata con l'art. 5 legge 17 dicembre 1986, n. 880), secondo quanto già osservato da questa Corte trovava giustificazione nella «necessità di rendere precisa la pretesa tributaria, sollecita la riscossione del tributo e vano ogni tentativo di evasione» (sent. n. 109 del 1967);

che, quanto all'art. 53 Cost., il legislatore può desumere l'esistenza della capacità contributiva da elementi indiziari precisi e concordanti, sicchè le presunzioni tributarie non possono considerarsi costituzionalmente illegittime quando si fondino ragionevolmente su indici rivelatori di ricchezza (sent. n. 283 del 1987);

che, per quanto attiene alla denunciata disparità (art. 3 Cost.) tra Amministrazione e contribuente, ove l'attivo superi la percentuale presunta trattasi di applicare il comune principio di tassazione;

che infine, in ordine alla assunta violazione dell'art. 24 Cost., nel caso di specie viene lamentata una presunta inadeguata disciplina di carattere sostanziale e non assumono rilievo alcuno le garanzie processuali;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme Integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale;

**PER QUESTI MOTIVI**

### **LA CORTE COSTITUZIONALE**

*Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, del d.P.R. 25 ottobre 1972 n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 76 Cost., rispettivamente dalla Commissione tributaria di secondo grado di Modena e dalle Commissioni tributarie di primo grado di Monza, Milano, Belluno, Bassano del Grappa con le ordinanze in epigrafe.*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* BORZELLINO

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

N. 22

Ordinanza 13-19 gennaio 1988

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Regione Sicilia - Competenza legislativa - Tributi - Esenzione venticinquennale per nuove costruzioni edilizie - Decadenza dal beneficio - Manifesta infondatezza.****(Legge reg. Sicilia 28 aprile 1954, n. 11, art. 9; legge reg. Sicilia 18 ottobre 1954, n. 37, art. 1).****(Art. 3 Cost. e art. 36 dello st. Sicilia).**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge della Regione Siciliana 28 aprile 1954, n.11 (Sgravi fiscali per le nuove costruzioni edilizie), richiamato dall'art. 1 della legge della Regione Siciliana 18 ottobre 1954, n. 37 e successive proroghe, promossi con n. 7 ordinanze emesse il 28 maggio 1981 dalla Commissione tributaria di 2° grado di Catania, iscritte ai nn. 109, 110, 111, 112, 113, 114 e 115 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 185 dell'anno 1982;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe la Commissione tributaria di secondo grado di Catania ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 Cost. e 36 dello Statuto della Regione siciliana, dell'art. 9 della l.r. siciliana 28 aprile 1954 n. 11, richiamato dall'art. 1 della l.r. siciliana 18 ottobre 1954 n. 37 e successive proroghe, secondo cui è prescritta la **decadenza dal beneficio** della esenzione fiscale venticinquennale per le nuove costruzioni edilizie che, fra l'altro, non siano conformi ai piani regolatori e di ricostruzione, alle leggi ed ai regolamenti edilizi nonchè alle prescrizioni della licenza di costruzione;

Considerato che la potestà legislativa concorrente nella materia *de qua* attribuita alla Regione siciliana consente l'emanazione di leggi di esenzione da tributi, purchè queste trovino riscontro nella legislazione nazionale e rispondano, a un tempo, alle speciali necessità del suo territorio (cfr., sentenza n. 158 del 1973);

che, in particolare, la condizione posta dalla normativa regionale circa la conformità delle costruzioni agli strumenti urbanistici ha per scopo evidente di rafforzare la tutela di ordinato sviluppo nell'area, in conformità con un evidente interesse specifico della Regione;

che pertanto irrilevanti risultano possibili differenze con la normazione statale;

che in conseguenza la questione si prospetta manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme Integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI  
LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della l. r. siciliana 28 aprile 1954 n. 11, richiamato dall'art. 1 l.r. siciliana 18 ottobre 1954 n. 37 (Sgravi fiscali per le nuove costruzioni edilizie) e successive proroghe, sollevata dalla Commissione tributaria di secondo grado di Catania, in riferimento agli artt. 3 Cost. e 36 Statuto della Regione siciliana, con le ordinanze in epigrafe.*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.

*Il Presidente:* SAJA  
*Il redattore:* BORZELLINO  
*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

88C0034

N. 23

*Ordinanza 13-19 gennaio 1988*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Registro (imposta di) - Beni e attività intestate fittiziamente ad enti e società straniere (c.d. «esteropossidenza») - Cessione senza corrispettivo all'effettivo titolare - Assoggettamento ad imposta proporzionale - Manifesta infondatezza.**

**(Legge 30 aprile 1976, n. 159, art. 2-bis; legge 8 ottobre 1976, n. 689, art. 53).**

**(Art. 53 Cost.).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2-bis della legge 30 aprile 1976 n. 159 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 4 marzo 1976, n. 31, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie), introdotto con l'art. 3 della legge 8 ottobre 1976, n. 689, promossi con n. 5 ordinanze emesse il 6 novembre 1981 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Genova, iscritte ai nn. 313, 419, 420, 421 e 433 del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 239, 288 e 301 dell'anno 1983;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che, con cinque ordinanze di identico contenuto del 6 novembre 1981 (R.O. n. 313, 419, 420, 421, 433 del 1983), la Commissione tributaria di primo grado di Genova ha sollevato, in riferimento all'art. 53 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-bis della legge 30 aprile 1976 n. 159 (Disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie), introdotto con l'art. 3 della l. 8 ottobre 1976 n. 689, «nella parte in cui prevede che gli atti ivi considerati scontino le normali imposte di trasferimento»;

che ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato;

Considerato che l'ordinanza dubita della idoneità degli atti, posti in essere ai sensi del citato art. 2-bis della legge n. 159 del 1976, a rivelare quella capacità contributiva che è propria degli atti di trasferimento derivanti da libera

determinazione, risolvendosi — come si assume, invece, per la fattispecie dedotta — in mera ricognizione della personale titolarità del bene, rispetto a precedenti atti;

che tuttavia l'atto di cessione di cui alla norma in esame si configura, comunque, quale atto di trasferimento, soggetto come tale alle tassazioni di legge, quale che possa essere stata la natura di quanto in precedenza posto in essere; che pertanto la questione è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme Integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-bis della l. 30 aprile 1976 n. 159 (Disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie), introdotto con l'art. 3 della l. 8 ottobre 1976 n. 689, sollevata, in riferimento all'art. 53 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Genova con le ordinanze in epigrafe.*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* BORZELLINO

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

88C0035

N. 24

*Ordinanza 13-19 gennaio 1988*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Successioni e donazioni (imposta sulle) - Applicazione dell'imposta - Immessi nel possesso temporaneo dei beni - Manifesta infondatezza.**

**(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, art. 1, secondo comma).**

**(Art. 76 Cost.).**

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni), promosso con ordinanza emessa il 14 febbraio 1979 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Genova, iscritta al n. 509 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 280 dell'anno 1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 14 febbraio 1979, la Commissione tributaria di primo grado di Genova, ha sollevato, in riferimento all'art. 76 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni), «nella parte in cui prevede che l'imposta (sulle successioni) si applica anche nel caso di immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente»;

che ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato, intanto, che la l. 9 ottobre 1971 n. 825 nel conferire al Governo delega per la revisione del regime tributario delle successioni e donazioni non ha inteso con la formula usata — n.1 dell'art. 8 — far ampio riferimento all'istituto ereditario cui applicarsi l'imposta, con riguardo evidente, cioè, anche ai presupposti della imposizione, quali già previsti dall'art.1 del r.d. 30 dicembre 1923 n. 3270;

che sussiste d'altra parte, ai fini tributari, sostanziale equiparabilità tra l'immissione nel possesso dei beni dell'assente e la successione a causa di morte, poichè gli immessi nel possesso temporaneo acquistano il godimento sui beni dell'assente, mentre in caso di ritorno dello scomparso è accordato il rimborso dell'imposta già riscossa (d.P.R. n. 637 cit.: art. 47, primo comma, n. 2);

Visti gli artt. 26 della l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme Integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni), sollevata, in riferimento all'art. 76 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Genova con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.

*Il Presidente: SAJA*

*Il redattore: BORZELLINO*

*Il cancelliere: MINELLI*

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.

*Il direttore della cancelleria: MINELLI*

88C0036

N. 25

*Ordinanza 13-19 gennaio 1988*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Registro (imposta di) - Violazioni - Iscrizione dell'ipoteca automobilistica presso il P.r.a. - Mancato rispetto del termine -**

**Applicazione della medesima sanzione prevista per l'omessa o tardiva registrazione - Manifesta infondatezza.**

**(Legge 23 dicembre 1977, n. 952, art. 2, terzo comma).**

**(Art. 3 Cost.).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952 (Modificazione delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposte di registro), nel testo anteriore alla novella introdotta dal d.l. 2 ottobre 1981, n. 546 nella legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, promosso con ordinanza emessa l'11 aprile 1984 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Macerata, iscritta al n. 888 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 321 dell'anno 1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa l'11 aprile 1984 la Commissione Tributaria di primo grado di Macerata, su ricorso proposto da Lignini Agostino contro l'Ufficio del Registro di Macerata, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma terzo, della l. 23 dicembre 1977 n. 952 — Modificazione delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico — precedente, per l'omissione della richiesta entro il termine di legge delle formalità di cui al precedente art. 1, l'applicazione della sanzione di cui all'art. 67 d.P.R. n. 634 del 1972 (Disciplina dell'imposta di registro);

che ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;

Considerato che l'applicazione di una sanzione amministrativa, effettuata mediante il rinvio a quanto previsto per più generale fattispecie assimilabile, non si prospetta tale da impingere a violazione dell'art. 3 Cost.;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, della l. 23 dicembre 1977 n. 952 — Modificazione delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico — sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Macerata, in relazione all'art. 3 Cost., con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* BORZELLINO

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

88C0037

N. 26

*Ordinanza 13-19 gennaio 1988*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Registro (imposta di) - Atti formati sotto il vigore della normativa del 1923 e per i quali sia già scaduto, al 1° gennaio 1973, il termine per la registrazione - Applicabilità della successiva legge del 1972 - Sentenze - Obbligo solidale di registrazione imposto a tutte le parti in causa - Manifesta inammissibilità.**

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, artt. 55 e 77).

(Artt. 53 e 73 Cost.).

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 55 e 77, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), promosso con ordinanza emessa il 4 maggio 1979 dalla Commissione tributaria di 2° grado di Bologna, iscritta al n. 909 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 321 dell'anno 1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;  
 Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;  
 Ritenuto che con ordinanza emessa in data 4 maggio 1979 la Commissione tributaria di secondo grado di Bologna ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 55 e 77 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), in riferimento agli artt. 53 e 73 della Costituzione;  
 che ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri;  
 Considerato che, avanti all'eccezione d'illegittimità costituzionale, l'ordinanza dà atto sussistere questione di ammissibilità del ricorso, verifica che tuttavia viene posposta «al definitivo»;  
 che peraltro, come eccepito dall'Avvocatura, non è consentito al giudice *a quo* di «acquisire la decisione della Corte costituzionale solo per la eventualità che si renda necessaria l'applicazione, al caso in esame, delle norme della cui legittimità si dubita»;  
 che pertanto la questione è manifestamente inammissibile difettando di rilevanza;  
 Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 55 e 77 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), sollevata, in riferimento agli artt. 53 e 73 Cost., dalla Commissione tributaria di secondo grado di Bologna con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.

*Il Presidente: SAJA*  
*Il redattore: BORZELLINO*  
*Il cancelliere: MINELLI*

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.

*Il direttore della cancelleria: MINELLI*

88C0038

N. 27

*Ordinanza 13-19 gennaio 1988*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Tributi in genere - Violazioni e sanzioni - Reati puniti con la multa - Definizione in via amministrativa - Esclusione - Manifesta inammissibilità.**

**(D.-L. 18 marzo 1976, n. 46, convertito in legge 10 maggio 1976, n. 249, art. 6).**

**(Art. 3 Cost.).**

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del d.l. 18 marzo 1976, n. 46 (Misure urgenti in materia tributaria), convertito con modificazioni nella legge 10 maggio 1976 n. 249, promosso con ordinanza emessa il 25 settembre 1984 dal Tribunale di Lucca, iscritta al n. 1246 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n.85-bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 25 settembre 1984, il Tribunale di Lucca ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.l. 18 marzo 1976 n. 46 convertito in l. 10 maggio 1976 n. 249, là dove non è prevista la definizione in via amministrativa per i reati commessi in violazione della legge stessa puniti con la sanzione della multa;

che avanti a questa Corte ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato che l'eventuale accoglimento della censura, trattandosi di violazione di norme finanziarie punibili con la multa, implicherebbe — giusta quanto rilevato nell'atto d'intervento — scelte discrezionali nei termini e modi di definizione di competenza del legislatore;

che la questione si presenta, pertanto, manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme Integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 d.l. 18 marzo 1976 n. 46 (Misure urgenti in materia tributaria) convertito in l. 10 maggio 1976 n. 249, sollevata da Tribunale di Lucca, in riferimento all'art. 3 Cost., con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* BORZELLINO

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

88C0039

N. 28

*Ordinanza 13-19 gennaio 1988*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Registro (imposta di) - Agevolazioni - Conferimenti di immobili in società - Riduzioni d'imposta - Esclusione - Manifesta inammissibilità.**

**(Tariffa all. A, parte prima, al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 4, lett. a), nn. 1 e 1-bis);**

**(Artt. 3 e 53 Cost.).**

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, punti 1 e 1-bis, della tabella All. A al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), promosso con ordinanza emessa il 19 luglio 1984 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Rovereto, iscritta al n. 11 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n.119-bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza in data 19 luglio 1984, la Commissione Tributaria di primo grado di Rovereto ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, lett. a) nn. 1 e 1-bis, della Tariffa All. A (parte prima) al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., nella parte in cui non sono previste, per i conferimenti di immobili in società, le stesse riduzioni d'imposta disposte per i trasferimenti immobiliari (che avvengono nel quinquennio);

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

Considerato che il conferimento in società è atto necessariamente diretto all'esercizio in comune di una attività economica;

che, trattandosi di agevolazioni fiscali, compete alla insindacabile discrezionalità del legislatore determinare quali attività — sotto il profilo dei loro presupposti — vadano o meno favorite e quindi incentivate;

che pertanto la questione, nei termini sopra prospettati, è manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme Integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, lett. a), nn. 1 e 1-bis, della Tariffa All. A (parte prima) al d.P.R. 26 ottobre 1972 n.634 (Disciplina dell'imposta di registro), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Rovereto con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.

*Il Presidente: SAJA*

*Il redattore: BORZELLINO*

*Il cancelliere: MINELLI*

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.

*Il direttore della cancelleria: MINELLI*

88C0040

N. 29

*Ordinanza 13-19 gennaio 1988*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Registro (imposta di) - Trasferimento di immobili con accollo di mutuo a parziale pagamento del prezzo - Assoggettamento dell'accollo ad imposta anteriormente al 1° marzo 1983 - Restituzione atti al giudice rimettente.**

**(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 20, nel testo anteriore alla modifica introdotta dall'art. 5 della legge 28 febbraio 1983, n. 53).**

**(Art. 53 Cost.).**

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), nel testo vigente prima della modifica introdotta con l'art. 5 della legge 28 febbraio 1983, n. 53, promosso con

ordinanza emessa il 22 gennaio 1985 dalla Commissione tributaria di 2° grado di Salerno, iscritta al n. 330 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 220-bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza in data 22 gennaio 1985 la Commissione Tributaria di secondo grado di Salerno, su ricorso proposto dall'Ufficio del Registro di Salerno contro Naddeo Michele ed altro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro) nel testo vigente prima della modificazione introdotta con l'art. 5 della l. 28 febbraio 1983 n. 53, sulla cui portata circa la tassabilità di cui trattasi si dubita, in riferimento all'art. 53 della Costituzione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato;

Considerato che l'art. 21 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (Approvazione del T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), riproducendo *ex novo* la norma di cui al predetto art. 5, trova applicazione, in virtù del successivo art. 80, a far tempo dal 1° gennaio 1973 per gli atti relativamente ai quali, alla data di entrata in vigore del T.U. stesso, sia pendente controversia;

che si rende necessario, pertanto, nuovo esame della rilevanza della dedotta questione, alla luce della normativa sopravvenuta;

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Ordina la restituzione degli atti di cui all'ordinanza in epigrafe alla Commissione Tributaria di secondo grado di Salerno.*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* BORZELLINO

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

88C0041

N. 30

*Ordinanza 13-19 gennaio 1988*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Regione Valle d'Aosta - Piano regolatore della Conca di Pila - Formazione - Manifesta inammissibilità.**

(Legge reg. Valle d'Aosta 11 marzo 1968, n. 9; legge reg. Valle d'Aosta 4 aprile 1978, n. 6).

(Art. 2 dello st. V. d'A.; e artt. 5, 128, ultimo comma, e 118, ultimo comma, Cost.).

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Enzo CHELI, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Valle d'Aosta 11 marzo 1968, n. 9 («Norme per la approvazione del piano regolatore della Conca di Pila, nel Comune di Gressan»), modificata con legge regionale

4 aprile 1978, n. 6 («Modificazione della legge regionale 11 marzo 1968, n. 9 concernente l'approvazione del piano regolatore della Conca di Pila, in comune di Gressan»), promosso con ordinanza emessa il 10 aprile 1980 dal T.A.R. per la Valle d'Aosta, iscritta al n. 659 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 311 dell'anno 1980;

Visto l'atto di costituzione della Regione Autonoma della Valle d'Aosta;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il T.A.R. Valle d'Aosta con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato questioni di legittimità costituzionale della legge regionale Valle d'Aosta 11 marzo 1968, n. 9, modificata con legge regionale Valle d'Aosta 4 aprile 1978, n. 6, nella parte in cui disciplina la formazione del piano regolatore della Conca di Pila, per contrasto: a) con l'art. 2 dello Statuto speciale per la regione Valle d'Aosta, in quanto vengono disposti vincoli e limitazioni a diritti senza consentire agli interessati di esporre adeguatamente le proprie ragioni né di fruire della tutela giurisdizionale, così violando i principi del «giusto procedimento»; b) con gli artt. 5, 128, ultimo comma, e 118, ultimo comma, della Costituzione, in quanto viene sottratto al Comune di Gressan, attribuendolo alla Giunta regionale, il potere di approvare i piani di utilizzazione di zona, così comprimendo l'autonomia dell'ente locale e ledendo il principio del decentramento delle funzioni amministrative delle regioni;

che nel giudizio si è costituita la Regione autonoma Valle d'Aosta, concludendo per l'inammissibilità e comunque l'infondatezza delle questioni;

Considerato che il T.A.R. Valle d'Aosta trascura di individuare le disposizioni della legge regionale impugnata che intende sottoporre al giudizio di costituzionalità e omette di motivare circa la rilevanza delle relative questioni nel giudizio *a quo*;

che, in particolare, per quanto concerne la questione *sub a*) non è chiaro quale norma si intenda impugnare, posto che l'art. 2 disciplina per la formazione del piano regolatore un procedimento che consente a chiunque vi abbia interesse di presentare le sue osservazioni, sulle quali è chiamata poi a pronunciarsi la Giunta regionale in sede di approvazione definitiva, con decisioni a loro volta evidentemente suscettibili di rimedi giurisdizionali;

che analogamente, per quanto concerne la questione *sub b*), non si comprende quale parte della legge si intenda impugnare, dato che nessuno dei quattro articoli della stessa attribuisce alla giunta regionale il potere di approvare i piani di utilizzazione della zona;

che il ricordato contenuto normativo può rinvenirsi soltanto nell'art. 5 delle disposizioni di attuazione della legge regionale 11 marzo 1968, n. 9, disposizioni che peraltro, avendo natura regolamentare, non sono censurabili in sede di giudizio di legittimità delle leggi;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative dei giudizi innanzi la Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale della legge regionale Valle d'Aosta 11 marzo 1968, n. 9 (Norme per la approvazione del piano regolatore della Conca di Pila, nel Comune di Gressan), modificata con legge regionale Valle d'Aosta 4 aprile 1978, n. 6 («Modificazione della legge regionale 11 marzo 1968, n. 9 concernente l'approvazione del piano regolatore della Conca di Pila, in Comune di Gressan») sollevate con l'ordinanza in epigrafe in riferimento all'art. 2 dello Statuto speciale Valle d'Aosta e gli artt. 5, 128, ultimo comma, e 118, ultimo comma, della Costituzione.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* PESCATORE

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

n. 31

Ordinanza 13-19 gennaio 1988

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Edilizia e urbanistica - Piani per insediamenti produttivi - Realizzazione spontanea delle finalità del piano da parte dei proprietari delle aree interessate - Omessa previsione - Manifesta infondatezza.****(Legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 27; legge reg. Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56, art. 42).****(Artt. 3, 41 e 42 Cost.).**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Enzo CHELI, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 («Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata») e dell'art. 42 della legge della Regione Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56 («Tutela e uso del suolo»), promossi con ordinanze emesse il 1° giugno 1981 (n. 3 ordinanze) e il 18 gennaio 1984 dal T.A.R. per il Piemonte, iscritte rispettivamente ai nn. 798, 799 e 800 del registro ordinanze 1981 e al n. 558 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 96 dell'anno 1982 e n. 287 dell'anno 1984;

Visti gli atti di costituzione del Comune di Torino e di Casana Arturo ed altri nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e della Regione Piemonte;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe il T.A.R. Piemonte ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e dell'art. 42 della legge regionale Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56, nella parte in cui non prevedono la possibilità di una realizzazione spontanea delle finalità del piano per gli insediamenti produttivi da parte dei proprietari delle aree assoggettate al piano stesso;

che nel giudizio è intervenuta la Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, la quale ha concluso per la non fondatezza della questione, e si è costituito il Comune di Torino, il quale ha concluso per l'irrilevanza e per l'infondatezza della questione medesima;

considerato che l'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nel disporre la redazione, in conformità delle apposite norme regionali, di programmi pluriennali che delimitino le aree e le zone, anche incluse in piani particolareggiati, nelle quali siano da realizzare le previsioni di piano e le relative urbanizzazioni, dispone che «qualora nei tempi indicati dai programmi di attuazione gli aventi titolo non presentino istanze di concessione singolarmente o riuniti in consorzio, il comune espropria le aree sulla base delle disposizioni della l. 22 ottobre 1971, n. 865, come modificata dalla presente legge»;

che, in osservanza della previsione contenuta nella legge statale, la legge regionale Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56:

a) include tra gli strumenti urbanistici esecutivi i piani di cui all'art. 27 impugnato (art. 32);

b) ribadisce l'obbligo dei Comuni di adottare un programma pluriennale di attuazione delle previsioni del piano regolatore generale per le aree e le zone, comprese o meno in strumenti urbanistici esecutivi (art. 33);

c) demanda ad apposita delibera comunale, da emanarsi «previa consultazione degli enti pubblici, delle aziende e dei privati interessati», l'adozione del programma di attuazione (art. 37);

d) conferisce al Comune, in sede di attuazione degli strumenti urbanistici esecutivi e dallo stesso programma di cui all'art. 33, la facoltà di delimitare con propria delibera «comparti di intervento», facendo quindi obbligo al Sindaco di notificare ai proprietari delle aree ricadenti nel comparto uno schema di convenzione per la realizzazione degli interventi previsti e stabilendo quindi che, decorso inutilmente il termine assegnato con la notifica per la stipulazione della convenzione, il Comune procede all'espropriazione degli immobili (art. 46);

che pertanto sono rinvenibili nell'ordinamento previsioni dirette a favorire la collaborazione dei proprietari degli immobili e comunque a non limitare i loro diritti al di là di ciò che è strettamente indispensabile al perseguimento di finalità di interesse generale;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative dei giudizi innanzi la Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata) e dell'art. 42 della legge regionale Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56 («Tutela e uso del suolo»), sollevata con le ordinanze in epigrafe in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* PESCATORE

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

88C0043

N. 32

*Ordinanza 13-19 gennaio 1988*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Impiegato dello Stato e pubblico - Dipendenti trasferiti alle regioni e con qualifica di ex combattente o assimilato - Benefici - Non cumulabilità - Manifesta inammissibilità.**

**(D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, art. 68, quarto comma).**

**(Artt. 3 e 77 Cost.).**

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 68, quarto comma, del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 («Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo»), promosso con ordinanza emessa il 3 novembre 1982 dalla Corte dei Conti - Sezione III giurisdizionale -, iscritta al n. 647 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18 dell'anno 1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che la Corte dei conti, sezione terza giurisdizionale, con ordinanza 3 novembre 1982, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 77 Cost., dell'art. 68, quarto comma, del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 («Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo»), nella parte in cui dispone la non cumulabilità dei benefici da esso previsti a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato trasferito alle Regioni, con quelli stabiliti dall'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336 a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici aventi qualifica di *ex* combattenti ed assimilati;

che nel giudizio davanti a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che a norma dell'art. 1 del D.L. 8 luglio 1974, n. 261 (conv. nella l. 14 agosto 1974, n. 355) il personale che ha titolo a fruire dei benefici previsti dall'art. 3 della l. 24 maggio 1970, n. 336 «deve presentare la domanda all'Amministrazione o all'ente di appartenenza, a pena di decadenza, nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione»;

che dall'ordinanza di rimessione risulta che il ricorrente non ha presentato tale domanda;

che pertanto — costituendo la sua tempestiva proposizione presupposto inderogabile per l'attribuzione dei benefici in oggetto cosicchè, in mancanza, essi non potrebbero in alcun modo più essere concessi al ricorrente — la decisione della questione legittimità costituzionale sollevata si appalesa manifestamente irrilevante;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 68, quarto comma del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 (Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo), sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 77 Cost.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.

*Il Presidente: SAJA*

*Il redattore: PESCATORE*

*Il cancelliere: MINELLI*

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.

*Il direttore della cancelleria: MINELLI*

88C0044

N. 33

*Ordinanza 13-19 gennaio 1988*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Calamità pubbliche - Regione Friuli-Venezia Giulia - Servizi A.N.A.S. - Assunzione di personale - Precedenza accordata ai residenti nella regione - Manifesta infondatezza.**

(D.-L. 13 maggio 1976, n. 227, convertito in legge 29 maggio 1976, n. 336, art. 42, settimo comma).

(Artt. 3, 51 e 120 Cost.).

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 42, settimo comma, del d.l. 13 maggio 1976, n. 227, («Provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976») convertito nella

legge 29 maggio 1976, n. 336 («Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, concernente provvidenze per le popolazioni dei comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976»), promosso con ordinanza emessa il 24 novembre 1983 dal T.A.R. del Friuli-Venezia Giulia, iscritta al n. 581 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 252 dell'anno 1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia, con ordinanza in data 24 novembre 1983, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 51 e 120 Cost., dell'art. 42, settimo comma, del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227 («Provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976»), convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336, nella parte in cui, per l'assunzione di personale per i servizi A.N.A.S., accorda la precedenza a coloro che risiedono nella regione Friuli-Venezia Giulia;

che è intervenuta la Presidenza del Consiglio dei Ministri chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

Considerato che la Corte ha affermato il principio che l'accesso in condizioni di parità ai pubblici uffici può subire deroghe, con specifico riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando il requisito medesimo sia ricollegabile, come mezzo al fine, allo assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato (sent. 158 del 1969, 86 del 1963, 13 del 1961, 15 del 1960);

che la norma di cui all'art. 42, settimo comma, citato appare ragionevole in considerazione della urgenza degli interventi, in connessione con la immediata immissibilità in servizio del personale assunto e della maggiore adeguatezza delle prestazioni svolte nell'ambito locale di appartenenza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, settimo comma, del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227 (Provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976), convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336, («Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, concernente provvidenze per le popolazioni dei comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976»), sollevata in riferimento agli artt. 3, 51 e 120 Cost. dal Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 13 gennaio 1988.

*Il Presidente:* SAJA  
*Il redattore:* PESCATORE  
*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

N. 34

Ordinanza 13-19 gennaio 1988

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Ingiunzione (procedimento per) - Parcella delle spese e prestazioni di avvocato - Congruità - Valutazione del giudice - Parere dell'associazione professionale - Manifesta infondatezza.****(Art. 636, secondo comma, del cod. proc. civ.).****(Artt. 3, 24 e 113 Cost.).**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 636, secondo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 17 novembre 1980 dal Pretore di Pinerolo, iscritta al n. 110 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 130 dell'anno 1981;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che il Pretore di Pinerolo, adito con ricorso per ingiunzione da un avvocato per il pagamento di una parcella corredata dal parere del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori, ha sollevato, con ordinanza del 17 novembre 1980, questione di legittimità costituzionale dell'art. 636, secondo comma, del codice di procedura civile, in relazione agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione;

che, ad avviso del giudice *a quo*, la norma impugnata, stabilendo carattere vincolante per il giudice del parere espresso dall'associazione professionale circa la congruità della parcella presentata dal professionista: *a)* creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra la fattispecie da essa regolata e tutti gli altri casi di ricorso per ingiunzione in cui il giudice è libero di valutare il fondamento della domanda; *b)* violerebbe il diritto di difesa del destinatario dell'ingiunzione costringendolo ad affrontare il giudizio di opposizione; *c)* riserverebbe al parere dell'associazione professionale un trattamento privilegiato rispetto agli altri atti amministrativi quanto al relativo potere di disapplicazione del giudice ordinario;

che è intervenuta per il Presidente del Consiglio dei Ministri l'Avvocatura dello Stato, la quale ha concluso per l'infondatezza della questione;

Considerato che con sentenza del 2 maggio 1984, n. 137, questa Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 648, secondo comma, 633, primo comma, n. 3, e 636 del codice di procedura civile, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

che le argomentazioni addotte nell'ordinanza di rimessione non inducono a discostarsi da tale pronuncia la quale, benchè si riferisse principalmente alla categoria professionale dei medici, tuttavia adduceva motivazioni riferibili anche alle altre categorie di professionisti ed, in particolare, agli avvocati;

che, d'altra parte, la norma impugnata appare perfettamente coerente con l'art. 113 della Costituzione in quanto dall'interpretazione ad essa data da questa Corte nella citata sentenza si desume che al giudice ordinario è, comunque, garantita la possibilità di rilevare l'eventuale illegittimità del parere della associazione professionale;

che, in conclusione, la questione si appalesa manifestamente non fondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 636, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata dal Pretore di Pinerolo, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe.*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.

*Il Presidente: SAJA  
Il redattore: CASAVOLA  
Il cancelliere: MINELLI*

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.

*Il direttore della cancelleria: MINELLI*

88C0046

N. 35

*Ordinanza 13-19 gennaio 1988*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Astensione, ricusazione e responsabilità del giudice - Istanza di astensione - Decisione del capo dell'ufficio - Forma e rimedi - Omessa previsione - Manifesta inammissibilità.**

(Art. 51 del cod. proc. civ.).

(Artt. 3 e 111 Cost.).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 51 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 18 marzo 1983 dal Pretore di Taranto, iscritta al n. 425 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 295 dell'anno 1983;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 18-marzo 1983 il Pretore di Taranto ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 51 del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede alcun rimedio contro la decisione del Capo dell'Ufficio in tema di astensione né determina la forma di tale provvedimento;

che, secondo l'ordinanza di rimessione, la norma impugnata da un lato creerebbe una disparità di trattamento tra il magistrato, cui sia stata negata la richiesta autorizzazione ad astenersi, il quale deve soggiacere a tale diniego e gli altri cittadini che godono «di tre gradi di giudizio» e d'altro canto, non determinando la forma che deve rivestire la decisione del Capo dell'Ufficio, consentirebbe anche l'adozione di un provvedimento immotivato;

che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta, ha concluso per l'inammissibilità ovvero per l'infondatezza della prospettata questione;

Considerato che, con la proposizione dell'istanza di astensione, si dà luogo ad un procedimento del tutto distinto dal giudizio in relazione al quale l'istanza stessa è stata formulata;

che, in particolare, il conseguente provvedimento del Capo dell'Ufficio riveste un carattere meramente ordinatorio in quanto espressione della facoltà di distribuzione del lavoro e, più in generale, della potestà direttiva;

che va pertanto esclusa la natura giurisdizionale dell'anzidetto procedimento *a quo* e non può quindi essere ammesso il giudizio di legittimità costituzionale;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 51 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dal Pretore di Taranto con l'ordinanza di cui in epigrafe.*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.

*Il Presidente: SAJA*

*Il redattore: CASAVOLA*

*Il cancelliere: MINELLI*

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.

*Il direttore della cancelleria: MINELLI*

88C0047

N. 36

*Ordinanza 13-19 gennaio 1988*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Esecuzione forzata in genere - Espropriazione immobiliare - Decreto del giudice dell'esecuzione - Ingunzione al rilascio immediato dell'immobile espropriato - Manifesta infondatezza.**

(Art. 586 del cod. proc. civ.).

(Artt. 2, 3, 41, 42 e 47 Cost.).

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 586 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa l'11 luglio 1983 dal Pretore di Milano, iscritta al n. 987 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 95 dell'anno 1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che il Pretore di Milano, con ordinanza emessa l'11 luglio 1983 (R.O. n. 987 del 1983) ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 41, 42 e 47 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 586 del codice di procedura civile, nella parte in cui stabilisce che, nel procedimento di espropriazione forzata immobiliare, il giudice dell'esecuzione, avvenuto il versamento del prezzo, pronunci decreto con il quale trasferisce all'aggiudicatario il bene espropriato ingiungendo all'*ex* proprietario che abita l'immobile il rilascio immediato dell'immobile stesso;

che ad avviso del giudice *a quo* la disposizione censurata — omettendo di prevedere, per il giudice dell'esecuzione, il potere di vagliare i contrapposti interessi dell'aggiudicatario e dell'occupante espropriato e di fissare, sulla base di tale vaglio, un termine per l'inizio dell'esecuzione — creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra l'espropriato che abita l'immobile, il quale resta sottoposto al potere dell'aggiudicatario di agire *in executivis* nel termine di 10 giorni previsto dall'art. 480 del codice di procedura civile, ed il conduttore per il quale la legge 27 luglio 1978, n. 392, regola le modalità di rilascio dell'immobile alla scadenza della locazione;

che sempre secondo il giudice rimettente la norma impugnata comprometterebbe la funzione sociale della proprietà sancita dall'art. 42 della Costituzione e violerebbe il diritto all'abitazione tutelato dagli artt. 2 e 47 della Costituzione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentando dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

Considerato che le diversità riscontrabili tra la disciplina del rilascio dell'immobile espropriato, dettata dall'art. 586 del codice di procedura civile, e la regolamentazione prevista dalla legge n. 392 del 1978 per il rilascio degli immobili nelle ipotesi di cessazione della locazione non contrastano con il principio di eguaglianza riflettendo le oggettive differenze esistenti tra la situazione del debitore espropriato, che detiene l'immobile *sine titulo*, e la posizione del conduttore contrassegnata, anche alla scadenza del contratto di locazione, dal riferimento all'originario schema contrattuale;

che la tempestiva acquisizione del bene espropriato da parte dell'aggiudicatario è diretta ad assicurare il buon esito delle vendite effettuate nell'ambito delle procedure espropriative ed a soddisfare esigenze di regolare e sollecito trasferimento dei beni venduti, e, pertanto, essa non si pone in contrasto con la funzione sociale della proprietà;

che la Corte con la sentenza n. 252 del 15 luglio 1983 ha escluso che l'abitazione possa essere configurata come indispensabile presupposto dei diritti inviolabili menzionati nell'art. 2 della Costituzione e, in particolare, ha negato che l'art. 47 della Costituzione individui e tuteli un diritto all'abitazione distinto dal diritto di proprietà dell'abitazione medesima;

che per le ragioni suesposte la questione va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI.

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 586 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 41, 42 e 47 della Costituzione, dal Pretore di Milano con l'ordinanza di cui in epigrafe.*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* CASAVOLA

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

N. 37

Ordinanza 13-19 gennaio 1988

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Ingiunzione (procedimento per) - Decreti provvisoriamente esecutivi (ex art. 642 del cod. proc. civ.) - Titolo all'iscrizione d'ipoteca - Manifesta infondatezza.****(Art. 655 del cod. proc. civ.).****(Artt. 3, primo comma, e 24 Cost.).**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 655 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 31 maggio 1984 dal Pretore di Busto Arsizio, iscritta al n. 1133 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 42bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che il Pretore di Busto Arsizio, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo — in forza del quale il creditore aveva iscritto ipoteca giudiziale ex art. 655 del codice di procedura civile — ha sollevato, con ordinanza emessa il 31 maggio 1984, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 655 del codice di procedura civile, nella parte in cui detta che i decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi ex art. 642 del codice di procedura civile, costituiscono titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale;

che, secondo l'ordinanza di remissione, la norma impugnata verrebbe a creare un meccanismo gravemente pregiudizievole per il debitore e per i terzi creditori di quest'ultimo in contrasto con il principio di uguaglianza e per l'assenza del contraddittorio con il diritto di difesa;

che è intervenuta l'Avvocatura dello Stato, la quale ha concluso per l'infondatezza della questione;

Considerato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v. sentt. n. 185 del 16 dicembre 1980, n. 94 del 14 giugno 1973 e n. 89 del 10 maggio 1972), nei procedimenti speciali, quale è quello d'ingiunzione, al legislatore è consentito differenziare le forme della tutela giurisdizionale con riguardo alla particolarità del rapporto da regolare;

che, pertanto, appare razionale e del tutto conforme ai principi costituzionali invocati il trattamento riservato al creditore nel rito monitorio ove si fa più intenso l'interesse pubblico alla protezione del credito;

che, per gli stessi motivi, si giustificano la particolare struttura del procedimento e l'applicazione di regole del contraddittorio diverse da quelle del processo ordinario;

che, comunque, nel suddetto rito, il contraddittorio non è precluso bensì soltanto eventuale e differito, poiché è sempre possibile, per il debitore, provocarne l'instaurazione proponendo una tempestiva opposizione;

che, per le suesposte ragioni, la norma impugnata non appare in contrasto con il principio di uguaglianza né vulnera il diritto di difesa;

che, in conclusione, la questione si appalesa manifestamente non fondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 655 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24 della Costituzione, dal Pretore di Busto Arsizio con l'ordinanza di cui in epigrafe.*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.

*Il Presidente: SAJA  
Il redattore: CASAVOLA  
Il cancelliere: MINELLI*

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.

*Il direttore della cancelleria: MINELLI*

88C0049

---

N. 38

*Ordinanza 13-19 gennaio 1988*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Ausiliari del giudice - Custodi giudiziari - Compenso - Decreti di liquidazione - Mezzo di impugnazione - Manifesta infondatezza.**

**(Legge 8 luglio 1980, n. 319, art. 11, quinto comma).**

**(Art. 3 Cost.).**

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, quinto comma, della legge 8 luglio 1980, n. 319 («Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria»), promosso con ordinanza emessa l'8 marzo 1985 dal Tribunale di Palermo, iscritta al n. 304 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 220-bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che il Tribunale di Palermo, adito con ricorso da Giuseppe Marsala Fanara, il quale lamentava l'esiguità del compenso liquidatogli dal Tribunale di Palermo per l'attività di custode giudiziario di beni sequestrati, ha sollevato, con ordinanza emessa l'8 marzo 1985, questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, quinto comma, della legge 8 luglio 1980, n. 319 («Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria»), in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

che, ad avviso del giudice *a quo*, la disposizione censurata si porrebbe in contrasto con il principio di eguaglianza, in quanto riserverebbe solo ai «periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori» la facoltà di proporre opposizione, avverso i decreti di liquidazione dei loro compensi, dinanzi al Tribunale o alla Corte d'appello alla quale appartiene il giudice o presso cui esercita la sua funzione il pubblico ministero o nel cui circondario ha sede il pretore che ha emesso il decreto, al fine di ottenere il riesame del provvedimento (attraverso il procedimento regolato dall'art. 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794) escludendo invece tale rimedio per i custodi giudiziari, ai quali, per contestare la liquidazione del compenso, non rimarrebbe altro mezzo che il ricorso allo stesso giudice che li ha nominati senza la garanzia del contraddittorio;

che è intervenuta l'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione, ove ritenuta ammissibile, sia dichiarata infondata;

Considerato che in materia processuale è consentito al legislatore di prevedere procedimenti differenziati e di regolare in modo non rigidamente uniforme i modi della tutela giurisdizionale a condizione che non siano vulnerati i principi fondamentali di garanzia ed effettività della tutela giurisdizionale;

che il decreto che liquida il compenso al custode giudiziario può essere ricondotto fra i provvedimenti speciali a carattere monitorio emessi dal giudice in via provvisoria, con la conseguenza che avverso il decreto stesso è esperibile un mezzo di impugnazione idoneo ad introdurre un giudizio ordinario di cognizione anche sul merito della domanda creditoria, con l'osservanza della regola del contraddittorio;

che il diritto del custode giudiziario al compenso è perciò oggetto di tutela giudiziaria diversa ma non deteriore rispetto a quella riservata ai diritti degli altri ausiliari del giudice;

che per le suddette ragioni la questione va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, quinto comma, della legge 8 luglio 1980, n. 319 («Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria»), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Palermo con l'ordinanza di cui in epigrafe.*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.

*Il Presidente: SAJA  
Il redattore: CASAVOLA  
Il cancelliere: MINELLI*

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.

*Il direttore della cancelleria: MINELLI*

n. 39

Ordinanza 13-19 gennaio 1988

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Citazione civile - Rito ordinario - Citazione in appello - Nullità per insufficienza del termine a comparire - Non sanabilità - Passaggio in giudicato della sentenza di primo grado - Manifesta infondatezza.**

(Art. 164 del cod. proc. civ.).

(Artt. 3, primo comma, e 24 Cost.).

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 164 del codice di procedura civile, in riferimento all'art. 435, terzo comma, nuovo testo, del codice di procedura civile, promossi con ordinanze emesse il 15 febbraio 1985 e il 29 ottobre 1986 dalla Corte d'appello di Bari, iscritte rispettivamente al n. 311 del registro ordinanze 1985 e al n. 17 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 220-*bis* dell'anno 1985 e n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che la Corte d'appello di Bari con due ordinanze di analogo contenuto, emesse, la prima, il 15 febbraio 1985 (R.O. n. 311 del 1985) e, la seconda, il 29 ottobre 1986 (R.O. n. 17 del 1987), ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24 della Costituzione, dell'art. 164 del codice di procedura civile nella parte in cui prevede — secondo la costante interpretazione della Corte di cassazione — che la costituzione dell'appellato non sana la nullità della citazione in appello dovuta all'insufficienza del termine a comparire e comporta il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;

che a parere del giudice *a quo* la norma censurata violerebbe gli artt. 3 e 24 della Costituzione in quanto determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra la posizione dell'appellante nel processo ordinario e la posizione dell'appellante nel procedimento del lavoro, nel quale ultimo l'insufficienza del termine a comparire non esercita alcuna influenza sulla validità dell'impugnazione che è assicurata dal tempestivo deposito del ricorso;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;

che i giudizi, concernendo questioni identiche, possono essere riuniti e congiuntamente decisi;

Considerato che il giudice *a quo* ipotizza una ingiustificata ed arbitraria disegualianza tra la situazione dell'appellante nel rito ordinario e la situazione dell'appellante nel procedimento del lavoro, con riguardo all'ipotesi di assegnazione all'appellato di un termine per comparire minore di quello stabilito dalla legge, senza tener conto delle differenze di struttura tra i due riti e, segnatamente, delle diversità riscontrabili nella fase introduttiva dei due tipi di giudizio;

che nel rito ordinario la validità della citazione è elemento essenziale dell'esercizio del potere di impugnazione, per cui si giustifica la conseguenza che la sua nullità non possa essere sanata dalla costituzione dell'appellato successiva alla scadenza del termine utile per la proposizione del gravame e non impedisca perciò il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;

che nel rito del lavoro, invece, il potere di impugnazione si perfeziona con la costituzione dell'appellante al momento del deposito del ricorso e l'udienza di comparizione non è stabilita dall'appellante, ma dal giudice già investito del gravame ed è perciò soluzione razionale che la violazione del termine previsto dall'art. 435, terzo comma, del codice di procedura civile (nel testo novellato dalla legge n. 533 del 1973) possa essere sanata, anche dopo la scadenza del termine per l'impugnazione, dalla notificazione del ricorso e di un nuovo decreto di fissazione dell'udienza o dalla costituzione dell'appellato;

che le segnalate differenze tra i riti inducono ad escludere che la norma impugnata violi il principio di eguaglianza ed attui, nel processo ordinario, la compressione delle garanzie previste dall'art. 24 della Costituzione;

che per le suesposte ragioni le questioni in esame risultano manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 164 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Bari con le ordinanze di cui in epigrafe.*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.

*Il Presidente: SAJA*

*Il redattore: CASAVOLA*

*Il cancelliere: MINELLI*

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.

*Il direttore della cancelleria: MINELLI*

88C0051

N. 40

*Ordinanza 13-19 gennaio 1988*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Comunione e condominio - Spese comuni ripartite dall'assemblea - Contributi dovuti dai condomini - Riscossione - Decreto di ingiunzione ottenuto dall'amministratore del condominio - Manifesta infondatezza.**

(Art. 63, primo comma, delle disp. att. del cod. civ.).

(Artt. 3 e 24 Cost.).

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 63, primo comma, delle Disposizioni di attuazione del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 14 ottobre 1985 dal Giudice conciliatore di Foligno, iscritta al n. 841 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che il Giudice conciliatore di Foligno, con ordinanza emessa il 14 ottobre 1985 (R.O. n. 841 del 1985), ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 63, primo comma, delle Disposizioni di attuazione del codice civile

che la norma censurata stabilisce che l'amministratore del condominio può ottenere decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, per la riscossione dei contributi dovuti dai singoli condomini in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea;

che, a parere del giudice rimettente, la disposizione suddetta contrasterebbe con il principio di eguaglianza in quanto la facoltà riconosciuta all'amministratore di condominio di ottenere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, da un lato, potrebbe essere in concreto esercitata solo in alcuni condomini e non in altri, oppure — all'interno dello stesso condominio — solo nei confronti di alcuni dei condomini inadempienti e, dall'altro lato, determinerebbe un trattamento deteriore dei condomini inadempienti rispetto ad altre categorie di debitori inadempienti;

che, sempre secondo il giudice *a quo*, la norma impugnata violerebbe il diritto di azione, garantito dall'art. 24 della Costituzione, e perpetuerebbe la regola del *solve et repete*, già espunta dall'ordinamento, poichè, una volta approvato dall'assemblea il riparto delle spese, il condomino sarebbe costretto a pagare ed ogni sua eventuale opposizione non avrebbe alcuna efficacia;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione — ove non ritenuta inammissibile — sia dichiarata non fondata;

Considerato che l'ordinanza di rinvio, nell'ipotizzare il contrasto dell'art. 63, primo comma, delle Disposizioni di attuazione del codice civile con il principio di eguaglianza, prende in considerazione situazioni non direttamente scaturenti dalla norma in questione — che a tutti gli amministratori condominiali offre la medesima facoltà, utilizzabile, con identiche caratteristiche, nei confronti della generalità dei condomini — ma si riferisce, invece, a fattispecie che possono derivare dalla mutevole condotta degli amministratori, contro la quale, ove essa assuma i caratteri della colpevole negligenza, ogni condomino dispone dei rimedi offerti dalla legislazione ordinaria;

che la previsione di un mezzo di riscossione coattivo rapido ed incisivo per le spese comuni dei condomini rappresenta una risposta razionale rispetto alle peculiari esigenze dell'amministrazione condominiale, nella quale è necessario che l'amministratore possa tempestivamente disporre dei fondi destinati alle spese comuni (ripartite con delibera dell'assemblea condominiale);

che la disposizione impugnata non ha l'effetto di rendere inammissibile l'opposizione proposta dal condomino che non abbia ancora provveduto al pagamento della quota condominiale e pertanto non si traduce in negazione o in indebito condizionamento del diritto del singolo condomino di agire in giudizio per contestare l'*an* o il *quantum* delle spese condominiali;

che per le suesposte ragioni la questione va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 63, primo comma, delle Disposizioni di attuazione del codice civile sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice conciliatore di Foligno con l'ordinanza di cui in epigrafe.*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* CASAVOLA

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

n. 41

*Ordinanza 13-19 gennaio 1988***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Procedimento civile - Capacità processuale - Incapaci naturali - Omessa inclusione tra gli incapaci processuali - Manifesta infondatezza.****(Art. 75, secondo comma, del cod. proc. civ.).****(Artt. 3, primo comma, e 24 Cost.).**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 75, secondo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa l'11 novembre 1985 dal Pretore di Palma di Montechiaro, iscritta al n. 108 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che con ordinanza emessa l'11 novembre 1985, il Pretore di Palma di Montechiaro ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 75, secondo comma, del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24 della Costituzione;

che, secondo l'ordinanza di rimessione, la norma impugnata, non includendo tra le persone processualmente incapaci, che non hanno il libero esercizio dei loro diritti, gli infermi di mente non interdetti né inabilitati né muniti di tutore provvisorio, da un lato creerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra gli incapaci legali e gli incapaci naturali, sprovvisti di tutore provvisorio, e dall'altro vulnererebbe il diritto di difesa dell'incapace naturale consentendo la prosecuzione del processo fino alla *res iudicata* anche nei confronti dell'incapace naturale convenuto in giudizio e rimasto contumace;

che, è intervenuta l'Avvocatura dello Stato concludendo per l'infondatezza della prospettata questione;

Considerato che qualsiasi limitazione della capacità processuale per gli incapaci naturali si giustifica solo nei casi in cui l'infermità mentale sia tale da poter dare luogo ad un procedimento di interdizione o di inabilitazione;

che, per l'interdicendo e l'inabilitando il nostro ordinamento già prevede le figure del tutore provvisorio e del curatore provvisorio la nomina dei quali presuppone, come unica formalità necessaria, l'esame dell'infermo di mente il cui compimento appare indispensabile per legittimare una qualsiasi limitazione del libero esercizio dei diritti;

che, conseguentemente, la norma impugnata non crea alcuna disparità di trattamento tra gli incapaci legali e gli incapaci naturali trattandosi di situazioni fra loro diverse che, pertanto, richiedono una differente disciplina;

che, d'altra parte, non si ravvisa alcun contrasto tra la norma impugnata ed il diritto di difesa degli infermi di mente garantito proprio dalla mancata estensione dell'incapacità processuale al di fuori della disciplina dell'interdizione e dell'inabilitazione;

che, per le suesposte considerazioni, la questione si appalesa manifestamente non fondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 75, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24 della Costituzione, dal Pretore di Palma di Montechiaro con l'ordinanza di cui in epigrafe.*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.

*Il Presidente: SAJA  
Il redattore: CASAVOLA  
Il cancelliere: MINELLI*

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.

*Il direttore della cancelleria: MINELLI*

88C0053

N. 42

*Ordinanza 13-19 gennaio 1988*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Contravvenzione, depenalizzazione e sanzioni amministrative - Ordinanza-ingiunzione di pagamento - Opposizione - Parte che non nomina un procuratore - Regime di notificazione - Manifesta infondatezza.**

**(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 22, terzo comma).**

**(Artt. 3 e 24 Cost.).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 22, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 («Modifiche al sistema penale»), promossi con due ordinanze emesse il 30 ottobre 1985 dal Pretore di Monza, ed iscritte rispettivamente ai nn. 145 e 146 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1986;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che il Pretore di Monza, con due ordinanze di identico contenuto, entrambe del 30 ottobre 1985, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 22, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 («Modifiche al sistema penale»), nella parte in cui impone a chi proponga opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione senza farsi rappresentare da un procuratore, di dichiarare la residenza (ovvero di eleggere domicilio) nel Comune ove ha sede il Pretore adito e non già in un qualsiasi Comune del circondario;

che secondo il giudice *a quo* la disposizione censurata violerebbe il principio di eguaglianza poiché, nell'ambito del giudizio di opposizione contro l'ordinanza che ingiunge il pagamento di una sanzione pecuniaria per una infrazione depenalizzata, essa porrebbe l'onere di dichiarare la residenza o di eleggere domicilio nel Comune sede del Pretore adito soltanto a carico della parte che si difende personalmente, mentre le comunicazioni e le notificazioni alla parte rappresentata da un procuratore esercente nella circoscrizione del Tribunale ove ha sede il Pretore adito vengono sempre effettuate nello studio professionale del procuratore, in qualsiasi Comune della circoscrizione esso sia posto;

che ad avviso del giudice rimettente la disposizione denunciata attuerebbe per la parte che si difende personalmente una forma di conoscenza legale fittizia delle notificazioni ed addosserebbe al soggetto privo di assistenza legale una iniziativa di informazione eccessivamente onerosa, violando così il diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale formulata con riferimento all'art. 3 della Costituzione ed infondata la seconda questione, prospettata in relazione all'art. 24 della Costituzione;

Considerato che entrambe le ordinanze trattano la stessa questione e che i relativi giudizi possono essere riuniti;

che nel giudizio di opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di sanzioni pecuniarie per infrazioni depenalizzate, le modalità di effettuazione delle notificazioni nei confronti della parte che si difende personalmente e nei confronti della parte rappresentata e difesa da procuratore legale iscritto nella circoscrizione del Tribunale cui appartiene il Pretore adito, rispondono ad obiettive esigenze di semplicità e di speditezza che ben possono essere realizzate attraverso differenziati regimi di notificazione;

che, in particolare, le diversità riscontrabili tra la disciplina delle notificazioni alla parte che non nomina un procuratore ed a quella costituita a mezzo di procuratore legale non violano l'art. 3 della Costituzione, in quanto esse rispecchiano le differenze esistenti tra la situazione del soggetto che sceglie di difendersi personalmente, ed è perciò interessato a seguire gli sviluppi di un'unica vicenda processuale e la situazione del soggetto che, avendo optato per l'assistenza di un legale, ha diritto di attendersi che quest'ultimo sia in condizione di svolgere efficacemente l'attività professionale in sua difesa;

che il regime di notificazione previsto dalla norma impugnata non rende né impossibile né eccessivamente gravoso l'esercizio del diritto di difesa ma si inserisce razionalmente nell'ambito di una normativa diretta a snellire e semplificare le procedure relative alle infrazioni di lieve entità, «depenalizzate»;

che per le suesposte ragioni le questioni vanno dichiarate manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 («Modifiche al sistema penale»), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Monza con le ordinanze indicate in epigrafe.*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* CASAVOLA

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988;

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

n. 43

Sentenza 14-21 gennaio 1988**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Confessioni acattoliche - Comunità israelitiche - Consigli - Componenti - Requisiti per l'eleggibilità - Illegittimità costituzionale.****(R.D. 30 ottobre 1930, n. 1731, art. 9).****(Art. 8, secondo comma, Cost.).**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 del r.d. 30 ottobre 1930, n. 1731 («Norme sulle comunità israelitiche e sulla unione delle comunità medesime»), promosso con ordinanza emessa l'8 febbraio 1980 dalla Corte d'appello di Firenze, iscritta al n. 374 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 187 dell'anno 1980;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

*Ritenuto in fatto*

1. — Nel corso di un giudizio instaurato ex art. 28 R.D. 19 novembre 1931, n. 1561, ed avente ad oggetto l'eleggibilità alla carica di consigliere di una Comunità israelitica, la Corte di appello di Firenze, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 R.D. 30 ottobre 1931, n. 1731, sostenendo che questa — limitando l'eleggibilità (alla predetta carica) ai soggetti di età superiore ai 25 anni, di sesso maschile, ed in possesso del diploma di scuola inferiore ovvero di grado rabbinico — si porrebbe in contrasto l'art. 8, secondo comma, Cost., che sancisce il principio della libertà organizzativa delle chiese diverse da quella cattolica;

Il giudice *a quo* ritiene inapplicabile alla fattispecie sottoposta al suo esame l'art. 3 della delibera del Congresso straordinario delle Comunità israelitiche italiane, che stabilisce per l'eleggibilità i soli requisiti dell'età e della buona condotta, in quanto tale disposizione non potrebbe avere alcun effetto abrogativo sulla norma impugnata. Il permanere della vigenza di questa, secondo l'ordinanza di rimessione, contrasta perciò con l'art. 8, terzo comma Cost., che consente allo Stato di intervenire con legge solo per regolare i rapporti con le confessioni religiose, e non anche per dettarne la disciplina organizzativa.

2. — È intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata infondata, sostenendo che la norma costituzionale attribuisce alle confessioni religiose non cattoliche il diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, ma non impone alle stesse il dovere di emanare norme autonome di organizzazione. Ne conseguirebbe che le eventuali norme statali in tema di organizzazione delle confessioni religiose, avrebbero carattere suppletivo, destinate perciò a divenire inefficaci ove dovessero sopravvenire norme confessionali incompatibili con esse. Questo carattere escluderebbe perciò il ravvisato contrasto della norma denunciata con l'art. 8 Cost.

*Considerato in diritto*

1. — Oggetto della questione di legittimità costituzionale sottoposta all'esame della Corte è l'art. 9 del r.d. 24 settembre 1931, n. 1279, il quale prevede i requisiti per l'eleggibilità dei componenti dei consigli delle Comunità israelitiche.

Ad avviso del giudice *a quo* la norma denunciata è in contrasto con l'art. 8, secondo comma, Cost., il quale sancisce il diritto delle confessioni religiose ad organizzarsi secondo i propri statuti in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

2. — La questione è fondata.

Come è stato rilevato in dottrina, al riconoscimento da parte dell'art. 8, secondo comma, Cost., della capacità delle confessioni religiose, diverse dalla cattolica, di dotarsi di propri statuti, corrisponde l'abbandono da parte dello Stato della pretesa di fissarne direttamente per legge i contenuti.

Con questa autonomia istituzionale, che esclude ogni possibilità di ingerenza dello Stato nell'emanazione delle disposizioni statutarie delle confessioni religiose, è in contrasto la norma denunciata. Questa, difatti, con lo stabilire i requisiti per l'eleggibilità alla carica di componente dei consigli delle Comunità israelitiche (requisiti che, peraltro, sono indicati attualmente in modo diverso dall'art. 3 della delibera del 28-29 aprile 1968 adottata dal Congresso straordinario delle Comunità israelitiche italiane) condiziona e limita il diritto riconosciuto alle confessioni religiose dall'art. 8 Cost. di darsi i propri statuti, purché «non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano». Questa espressione si può intendere riferita difatti solo ai principi fondamentali dell'ordinamento stesso e non anche a specifiche limitazioni poste da particolari disposizioni normative, come quella rispetto alla quale è stata sollevata la questione in esame.

3. — Sostiene l'Avvocatura Generale dello Stato che la norma denunciata avrebbe carattere suppletivo e quindi cederebbe di fronte a disposizioni statutarie che dovessero disporre in modo diverso, onde la questione sarebbe in parte infondata e in parte irrilevante.

L'assunto non può essere condiviso perché l'art. 9 del R.D. 30 ottobre 1930, n. 1731, per l'epoca in cui fu emanato, per il contesto normativo nel quale è collocato e per la sua formulazione testuale, ha un chiaro significato cogente, prevalendo, ove non ne venisse dichiarata l'incostituzionalità, sugli statuti emanati dagli organismi delle confessioni religiose che risultassero in contrasto con essa.

È proprio il caso che ha dato luogo al giudizio *a quo* indicativo di questa evenienza, perché, appunto facendo riferimento alla norma censurata il Prefetto di Firenze ha dichiarato l'ineleggibilità di alcuni componenti del consiglio di una Comunità israelitica, il che dimostra come la vigenza della norma sia tuttora limitativa di quella potestà statutaria ampiamente riconosciuta alle confessioni religiose dall'art. 8, secondo comma, Cost.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9 del R.D. 30 ottobre 1930, n. 1731, («Norme sulle comunità israelitiche e sulla unione delle comunità medesime»).*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* CAIANIELLO

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

n. 44

Sentenza 14-21 gennaio 1988**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Pensione - Impiegati dello Stato - Docenti universitari di ruolo - Servizi pensionabili - Servizi anteriori alla nomina - Riscatto - Esclusione - Illegittimità costituzionale parziale.****(D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 14, primo comma, lett. h).****(Art. 3 Cost.).**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14, primo comma, lett. h), del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 («T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato»), promosso con ordinanza emessa il 7 giugno 1985 dalla Corte dei Conti - Sezione III giurisdizionale - iscritta al n. 167 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 24, prima serie speciale dell'anno 1986;

Udito nella Camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

*Ritenuto in fatto*

1. — In occasione della liquidazione della pensione alla vedova del Prof. Giorgio Sichel, ordinario di lingua e letteratura tedesca all'Università di Genova, veniva negata la valutabilità in quiescenza, previo riscatto, del servizio prestato dal predetto docente in qualità di lettore di lingua e letteratura italiana presso università estere, per oltre un triennio, anteriormente alla sua nomina in ruolo. Il diniego veniva motivato sul presupposto che, in base alla normativa vigente, il riscatto dei servizi prestati prima della nomina in ruolo come lettore di lingua e letteratura italiana presso università estere è consentito soltanto in favore degli insegnanti di ruolo delle scuole statali di istruzione secondaria o degli istituti professionali o di istruzione artistica (art. 14, lett. H, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092), purché il servizio stesso abbia avuto una durata, senza interruzione, non inferiore al triennio (art. unico della L. 12 febbraio 1957, n. 45).

Nel ricorso alla Corte dei conti in sede giurisdizionale avverso il relativo provvedimento, l'interessata ha sostenuto l'illegittimità costituzionale del citato art. 14, lett. H, del d.P.R. n. 1092 del 1973, in relazione all'art. 3 Cost.

Con ordinanza del 7 giugno 1985, la Corte dei conti in sede giurisdizionale ha quindi sollevato la questione di legittimità costituzionale di detta norma, in riferimento all'art. 3 Cost., rilevando che la *ratio* della norma in esame mirerebbe a valorizzare in quiescenza quei servizi che, nel realizzare il perfezionamento degli studi compiuti ed il completamento della necessaria esperienza didattica, consentono che di tale maggiore preparazione ed esperienza possa successivamente giovare l'esercizio professionale della funzione docente. Di conseguenza, si osserva nell'ordinanza di rinvio, se tale era l'intento del legislatore, proprio in considerazione della positiva incidenza di tali servizi sul successivo servizio di ruolo e della conseguente necessità di valutare in quiescenza attività il cui svolgimento ha ritardato l'immissione in ruolo, non sembrerebbe in alcun modo giustificabile l'esclusione da detto beneficio della categoria dei

professori universitari. Anzi, il servizio prestato in qualità di lettore presso una università estera, in quanto svolto a livello universitario, assume, secondo il giudice *a quo*, maggiormente caratteri di perfezionamento scientifico e di acquisizione di esperienze didattiche rispetto alla successiva attività di docente universitario.

Nel giudizio dinanzi a questa Corte, non si è costituita la parte privata, né ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri.

### *Considerato in diritto*

1. — La Corte dei conti in sede giurisdizionale ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, primo comma, lett. *h*) del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui attribuisce ai soli insegnanti di ruolo delle scuole e istituti d'istruzione secondaria ed artistica, e non anche ai docenti universitari di ruolo, la facoltà di riscattare i servizi prestati anteriormente alla nomina in ruolo in qualità di lettore di lingua e letteratura italiana presso università estere.

2. — La questione è fondata.

Come questa Corte ha avuto già modo di affermare (v. sent. n. 128 del 1981), la legislazione in materia di riscatti è andata via via evolvendosi nel senso di attribuire, in sede di trattamento di quiescenza dei pubblici dipendenti, la dovuta considerazione al tempo impiegato per acquisire la necessaria preparazione professionale.

Questo apprezzamento nasce evidentemente dalla constatazione che l'impegno profuso a tali fini comporta un ritardo nell'inizio dell'attività lavorativa ed essendo tale impegno finalizzato all'esercizio della attività stessa, è giusto che venga equiparato ad essa in sede di trattamento pensionistico.

A questa linea di tendenza appare ispirata la norma che concede la facoltà di riscatto ai docenti delle scuole secondarie ed artistiche, dei servizi prestati anteriormente alla nomina in ruolo in qualità di lettore di lingua e letteratura italiana presso università estere.

Ma, una volta riconosciuto tale valore a questo tipo di servizio, appare ingiustificatamente discriminatorio che la predetta facoltà di riscatto, concessa agli insegnanti delle scuole secondarie, non sia prevista anche per i professori universitari, perché, come ha esattamente rilevato il giudice *a quo*, l'attività di lettore, in quanto svolta a livello universitario, assume carattere di perfezionamento scientifico e di acquisizione di esperienze didattiche che contribuiscono alla preparazione professionale del docente universitario.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, primo comma lett. H del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, («T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato»), nella parte in cui non prevede i professori universitari di ruolo dalla facoltà di riscatto dei servizi prestati in qualità di lettore di lingua e letteratura italiana presso università estere.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* CAIANIELLO

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

n. 77

*Ordinanza 14-21 gennaio 1988***Correzione di errori materiali contenuti nella sentenza n. 181 del 20 maggio 1987.****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nel giudizio per la correzione di errori materiali contenuti nella sentenza n. 181 del 20 maggio 1987;

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Presidente Francesco Saja;

Ravvisata la necessità di correggere errori materiali nella motivazione e nel dispositivo occorsi nel testo depositato della sentenza n. 181 del 1987;

Visto l'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

**PER QUESTI MOTIVI****LA CORTE COSTITUZIONALE***Dispone che nella sentenza n. 181 del 1987 siano corretti i seguenti errori materiali nel modo che segue:**1) nella motivazione, al punto 3.2., in luogo di «art. 100», deve leggersi «art. 209, co. 1» e, in luogo di «ripetuta disposizione», deve leggersi «art. 209, co. 2»;**2) nel dispositivo, in luogo di «art. 209, co. 2,» deve leggersi «art. 209, co. 1» e, in luogo di «art. 100», deve leggersi «art. 209, co. 2».*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

*Il Presidente e redattore:* SAJA*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

88C0089

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*FRANCESCO NOCITA, *redattore*  
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.